

TORNATA DEL 6 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Offerte d'opuscoli — Domanda di relazione d'urgenza di petizioni — Lettura del progetto di legge dei deputati Jacquier, Deblonay, Despine, Lachenal, Palluel, Mongellaz e Bastian per dichiarare reale la strada per Bonneville al Vallese — Lettura del progetto di legge del deputato Bastian per la soppressione di alcune feste — Discussione del progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi — Opposizione dei deputati Bella, Despine, Rossi L. e Michelini G. B. — Discorsi in appoggio del ministro dell'interno, e del deputato Buffa — Approvazione degli articoli 1 e 2 della legge — Aggiunta del ministro dell'interno all'articolo 3 — Approvazione dell'intera legge — Discussione sulla relazione della Commissione per le provvidenze a dare sui vescovi delle diocesi di Torino e d'Asti — Obbiezioni, dichiarazioni e proposizione dell'ordine del giorno puro e semplice del ministro di grazia e giustizia — Ordini del giorno motivati dei deputati Siotto-Pintor e Montezemolo — Osservazioni del deputato Mellana, e nuove dichiarazioni del guardasigilli — Obbiezioni, eccezione d'usurpazione di potere ed ordine del giorno motivato del deputato Mollard — Rinvio a domani della discussione — Risultamento della votazione della legge relativa al mandamento d'Ovada.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

PERA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MICHELINI G. B., segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1368. Coggio G. B., Gaetano ed Antonio, chiedono che le loro petizioni sotto i numeri 502, 596 e 1207 siano riferite d'urgenza.

1369. Ambrosio Giacomo, sacerdote, da Villanova da Mondovì, muove lagnanze contro l'ispettore della provincia, perchè lo dichiarò inetto a coprire la carica da maestro della seconda classe, e volle assoggettarlo ad un nuovo esame.

1370. Riccardino Michele, antico soldato, chiede d'essere reintegrato nella sua pensione.

1371. Citrosoli Donato, d'Arboro, presenta osservazioni sul progetto di legge tendente ad aumentare gli stipendi dei membri dei tribunali.

1372. Tacconis Lorenzo, di Torino, chiede sia istituita una Commissione militare onde sottoporre tutti i graduati della guardia nazionale dal sottotenente al maggiore ad un esame.

1373. Tortorolio Alessandro, Frecchiani Antonio, sostituiti segretari del mandamento di Savona, producono osservazioni sul progetto riflettente il riordinamento delle segreterie dei magistrati.

1374. Bori Michele Antonio, di Savigliano, invalido giubilato, chiede d'essere reintegrato nella sua pensione.

1375. Gallo Pier Giovanni propone che tra i migliori uffiziali e bassi uffiziali che vengono collocati in aspettativa ne siano inviati alcuni nei capoluoghi di mandamento ad istruire la guardia nazionale.

1376. Garzano Sebastiano, con molti sindaci e consiglieri comunali, domandano che sia stabilita la stazione della strada ferrata presso Cambiano e non al Pessione.

1377. Podestà, sindaco di Chiavari, lagnasi di un'illeale provvidenza ministeriale in forza della quale gli è prescritto di sottoporre all'approvazione dell'intendente ogni consegna della guardia comunale riguardante la pubblica sicurezza.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Bella fa omaggio alla Camera di parecchi esemplari d'una rappresentanza fatta alla Camera dal Consiglio delegato d'Acqui, relativa al progetto di legge per l'aggregazione del mandamento d'Ovada alla provincia di Novi.

Il deputato Farina chiede un congedo di otto giorni.

(La Camera accorda.)

Il professore Albini, a nome d'una Commissione speciale eletta nel seno del Comitato centrale d'istruzione, fa omaggio alla Camera di 210 esemplari d'un progetto dalla stessa Commissione compilato, tendente a riformare il sistema degli studi legali.

Il professore Bruna Giuseppe fa omaggio alla Camera di una sua Memoria sul carcere penitenziario dei giovani discoli della Generala.

La Camera essendo ora in numero, mette ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

LIONE. Le popolazioni d'Apricale, Dolceacqua, Isolabuona e Perinaldo, componenti il mandamento e marchesato di Dolceacqua, contado di Nizza e provincia di San Remo, gemono tuttora sotto il peso della più enorme banalità per la fabbrica da olio a favore dei marchesi Doria. Il sindaco d'Apricale presentò già nell'anno 1846 una memoria al riguardo a S. M., sottoscritta da quasi tutti i particolari suoi amministratori, accennando in essa minutamente tutte le gravanze, e particolarizzando tutti i fatti relativi. Ma il ministro degli interni al quale venne trasmessa, e presso il quale si debbe trovare una tale memoria, non ostante le reiterate sollecitudini di quegli abitanti, pare non se ne sia ancora occupato insino al presente; poichè varie altre suppliche si presentarono in seguito dalle stesse popolazioni al Parlamento, una delle quali stata dichiarata d'urgenza nella tornata del 3 scorso marzo, sotto il numero 852, ed altre due

Soltanto lette per sunto or son pochi giorni, sotto i numeri 1388 e 1341.

Le buone popolazioni dei detti luoghi sono meritevoli di tutti i riguardi. Desse non hanno altra risorsa che i frutti d'olivo, i quali sono incostanti e soggetti a tanta intemperie da non potervisi mai calcolar sopra, ed oltre al tenuissimo prezzo, a cui da più anni si vende il prodotto di que' frutti, si trovano per soprassello enormemente aggravate dall'anzidetta bannalità.

Verso il principio del prossimo novembre s'aprono ordinariamente le fabbriche da olio, epperò quelle popolazioni desiderano ed abbisognano d'una provvidenza pria di tal epoca. Loro sorride in quest'anno l'apparenza d'un abbondante raccolto d'olivi. Le fabbriche del marchese Doria, che godono d'una tale bannalità, non sono sufficienti, e gli olivi marciscono in casa dei particolari che non sanno ove frangerli, e ne deriva loro per tal modo un immenso danno. Oltre a ciò havvi un dispotismo senza pari nell'assegnamento ai particolari e dei giorni e delle fabbriche per frangere; ed è assai temibile che essendo le dette popolazioni omai stanche di tanta gravezza, abbiano a succedere seriosi guai, se più si ritarda a provvedere sulle loro reiterate domande.

Trattasi adunque in sostanza non del puro vantaggio d'un semplice individuo, ma d'un mandamento e marchesato intiero, che geme da lunghi anni sotto un peso e dispotismo gravissimo, e che non ha altra risorsa che l'accennato prodotto dell'olio; trattasi di evitare serii guai, ai quali si va trovare nella imminente circostanza delle raccolte inevitabilmente esposte.

Questi motivi mi paiono più che sufficienti per chiedere a favore della suddodata popolazione, e sperare che voglia la Camera dichiarare d'urgenza le due ultime petizioni di cui feci cenno, sporte dalle medesime sotto i numeri 1388 e 1341.

BERTOLINI. Debbo avvertire che la Commissione per le petizioni ha già esaminato due petizioni fra quelle accennate dall'onorevole deputato Lione. Esse sono del parroco e di alcuni abitanti del mandamento di Dolceacqua, e tendono appunto a far abolire quell'odioso privilegio di bannalità di cui godono alcuni proprietari dell'accennato mandamento.

Ora la Commissione vi ha già fatto sopra le sue conclusioni ed il primo giorno che sarà destinato per la relazione delle petizioni essa le riferirà al giudizio della Camera.

E senza anticipare sulla discussione e sul voto della Camera dirò ancora che l'opinione della Commissione su tale petizione fu favorevole ai petenti.

LIONE. Io mi tengo pago di queste dichiarazioni, mentre i voti dei petenti per cui chiedeva l'urgenza sono già così pienamente compiuti.

QUAGLIA. Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione portante il numero 1376. Essa venne già sporta nella scorsa Legislatura e dichiarata d'urgenza nella seduta del 28 febbraio scorso.

Si tratta della domanda di 14 comuni, i quali protestano contro la stazione dello scalo sulla strada ferrata che tende da Torino ad Alessandria, fissata al Pessione, che è una semplice villeggiatura, credendo i petenti che per essa fosse assai più opportuno il luogo di Cambiano, come quello che è concentrico a molte altre strade commerciali e di diversa direzione. E siccome il genio ha già intrapreso dei lavori nel luogo designato, è perciò evidente l'urgenza onde non si proceda più oltre e si provveda onde la stazione sia fissata a Cambiano.

(La Camera approva.)

BUNICO. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la

petizione che porta il numero 1363, della quale ieri è stato letto il sunto.

Con essa molti abitanti di Mentone e Roccabruna chiedono che non sia differita ulteriormente la riunione di quei paesi al Piemonte.

Quanto mai sia importante la definitiva riunione di quei paesi la Camera già lo sentiva allorquando con sua deliberazione mandava a comunicare al Consiglio dei ministri la petizione che molti altri abitanti degli stessi paesi presentavano a questa Camera per lo stesso fine. Fatto sta che finchè la riunione non è definitiva quei paesi si trovano in una condizione affatto anormale; giacchè non vi è più nessuna amministrazione, nemmeno quella della giustizia. Importa agli abitanti di sapere quale sia definitivamente la sorte loro. Essi credono di essere riuniti al Piemonte, ma intanto finchè il patto d'unione non è sancito la loro sorte non è definitivamente stabilita. Io spero conseguentemente che la Camera vorrà decretare di urgenza questa petizione.

(La Camera approva.)

BARALIS. Io volevo precisamente fare la stessa proposizione dell'onorevole deputato Bunico. Nella passata Legislatura il Ministero aveva già presentata un'apposita legge per codesta unione sospirata dagli abitanti delle città libere di Mentone e Roccabruna. La Camera l'aveva già discussa negli uffizi, la Commissione l'aveva riferita. Ella sarebbe stata approvata se troppo repentinamente il Parlamento non fosse stato sciolto. Intanto, come già rifletteva il deputato Bunico, quegli abitanti vivono incerti della loro condizione civile e politica. A due passi dal principe di Monaco, essi temono di aver a ricadere sotto il dispotico reggimento del medesimo. Ciò temono anche per l'influenza straniera. È dunque nostro debito di far cessare la loro ansietà. Io quindi prego la Camera perchè, dopo aver dichiarato d'urgenza l'accennata supplica, inviti il signor ministro dell'interno perchè si compiacca di riproporre quella stessa legge, affinchè sia definitivamente provveduto alla desiderata unione senza ulteriore ritardo.

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER DICHIARARE REALE LA STRADA PER BONNEVILLE AL VALESE.

PRESIDENTE. Gli uffizi I, III e V hanno autorizzato la lettura del progetto di legge presentato dai deputati Jacquier, Deblouay, Despina, Lachenal, Palluel, Mongellaz e Bastian.

Se ne darà conoscenza alla Camera.

MICHELINI G. B., segretario, dà lettura di questo progetto così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 235.)

PRESIDENTE. Domanderò ai proponenti qual giorno vogliono fissare per la discussione del loro progetto.

DESPINA. Appena la Camera lo voglia, ed anche subito.

PRESIDENTE. Siccome vi ha precedentemente lo sviluppo delle due proposte del deputato Scofferi, che è già annunciato da vari giorni, se la Camera lo vuole potrà mettersi al seguito di questo lo sviluppo della proposta ora letta.

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DI ALCUNE FESTE.

PRESIDENTE. Un'altra proposta di legge è stata presentata al banco della Presidenza dal deputato Bastian. Gli uffizi III, V e VI avendone autorizzata la lettura, si passerà a leggere la medesima.

MICHELINI G. B., segretario, dà lettura di questo progetto concepito ne' seguenti termini:

« Toutes les fêtes, à l'exception de celles conservées par le Concordat du 15 juillet 1801 (la Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint), sont supprimées et renvoyées au dimanche.

« Toutes lois et coutumes contraires sont abrogées. »

PRESIDENTE. Se la Camera non fa opposizione, stabiliremo per lo sviluppo di questo progetto il seguente ordine, che cioè abbia a seguire dietro quello delle proposte Scofferi, e l'altro della proposta letta avanti di questa.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL MANDAMENTO D'OVADA ALLA PROVINCIA DI NOVI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi. Esso, come venne presentato dal Ministero e dalla Commissione, è concepito come segue (Vedi vol. *Documenti*, pag. 178):

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio del 1850 i comuni di Ovada, Belforte e Tagliolo, componenti il mandamento di Ovada, cesseranno di far parte della provincia di Acqui e della divisione amministrativa di Savona; di essere compresi nella giurisdizione del tribunale di prima cognizione di Acqui e del magistrato d'appello di Casale; e nel distretto della divisione militare di Alessandria.

« Art. 2. Dall'epoca suindicata il mandamento di Ovada farà parte della provincia di Novi, e dipenderà:

« Per l'amministrativo dagli uffici d'intendenza di Novi e d'intendenza generale di Genova;

« Per il giuridico dal tribunale di prima cognizione di Novi e dal magistrato d'appello di Genova;

« Per le relazioni militari s'intenderà pure compreso nella divisione di Genova.

« Art. 3. Le cause vertenti avanti il tribunale di prima cognizione d'Acqui ed avanti il magistrato d'appello di Casale, ed anche quelle già assegnate a sentenza, tanto in prima istanza che in grado di appello, le quali, secondo le regole ordinarie di competenza, rimangono ora devolute al tribunale di prima cognizione od a quello di commercio di Novi od al magistrato d'appello di Genova, saranno rispettivamente portate avanti gli stessi tribunali o magistrato ad istanza della parte più diligente mediante semplice citazione.

« I termini ordinari o prorogati saranno in dette cause sospesi pel corso di tre mesi dal giorno della promulgazione della presente legge; nel caso però di citazione prima della scadenza di esso termine, seguiranno a decorrere dal giorno della citazione.

« I nostri ministri segretari di Stato degl'interni, di grazia e giustizia, della guerra e di finanze sono incaricati ciascuno per la parte che li riguarda, dell'esecuzione di questa legge.»

ROSSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è per la discussione generale, il primo iscritto è il deputato Bella.

ROSSI L. Vorrei solo fare un'osservazione che potrebbe forse giovare all'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Rossi ha la parola.

ROSSI L. Ieri, dietro domanda del deputato Colla, venne determinato di soprassedere da questa discussione, affinché la Camera potesse in una questione così grave, la quale potrebbe, per così dire, sbilanciare gl'interessi di un'intera

provincia dello Stato, approfondire ben bene la cosa finché la rappresentanza del Consiglio delegato d'Acqui fosse stampata e distribuita.

Credo che questa concessione della Camera diverrebbe frustratoria dal momento che non si fece questa distribuzione che sul principio di questa seduta. (*Mormorio*)

Io chiederei adunque che la Camera volesse differire la discussione sino a domani, affinché con miglior cognizione di causa si possa discutere. (*Segni di dissenso*)

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia immantinenti procedere alla discussione di questa legge.

(La Camera approva.)

È aperta adunque la discussione generale.

Il deputato Bella ha la parola.

BELLA. La riunione del mandamento di Ovada colla provincia di Novi è presentata con modi così semplici e spediti che pare non debba essa offrire alcun inconveniente, quantunque si entri sostanzialmente nel campo dell'attuale circoscrizione delle provincie, e si tocchi al sistema nel solo interesse di un paese. Molte osservazioni perciò e di convenienza e di giustizia si debbono fare, perchè con una misura totalmente eccezionale non è lecito di provvedere al comodo di qualche comune per render poi maggiormente sensibile e doloroso il dislocamento in cui si trova la provincia alla quale gli stessi comuni appartengono.

La provincia d'Acqui dal 1815 al 1848 fu costantemente unita colla divisione di Alessandria, colla quale mantiene tutte indistintamente le sue relazioni commerciali, operando per quella via lo scambio dei suoi prodotti, e ritraendone le derrate di cui abbisogna. Una comunicazione diretta, facile, e sicura lega le due città, le quali, per vincolo naturale e per lunga abitudine sono necessariamente chiamate a convivere sotto lo stesso capo amministrativo e politico. Malgrado però le potenti ragioni per rispettare un tale ordine di cose, la provincia di Acqui nell'ottobre del 1847 era violentemente innestata alla divisione di Savona, squilibrando e disordinando tutti i suoi rapporti d'interesse e di convenienza. Era infatti allontanato del doppio il centro degli affari, accresciuto esorbitantemente il contributo delle spese provinciali, che da 150,000 lire giungeva a 160,000, ed infine diventarono così bene armonizzate le relazioni tra il capoluogo di divisione e quello di provincia, che le corrispondenze tra Acqui e Savona percorrer debbono un doppio cammino passando per Alessandria e per Genova, non essendo finora la strada diretta sistemata in modo abbastanza sicuro a permettere un corso regolare di posta.

In tale dura condizione gemendo la provincia, diventa, a parer mio, una vera derisione lo smembrarla da un mandamento col principale proposito di sottrarre questo alle conseguenze dell'assurda circoscrizione a cui la stessa provincia soggiace, senza voler tener conto dei reclami e delle proteste fatte già dalla sua deputazione, e senza aver riguardo alcuno alle domande de' suoi Consigli provinciali. L'attuale circoscrizione che nel preambolo della legge è qualificata ben a ragione per incomoda, se è incomoda quando trattasi di favorire un comune, lo è molto maggiormente quando si voglia rendere giustizia alla provincia tutta.

Infatti Acqui al paro di Ovada dipende dall'intendenza generale di Savona, dal magistrato d'appello di Casale, dal governo militare di Alessandria, e perciò se il Ministero riconosce la sconvenienza di una combinazione così assurda, è in obbligo di ripararla in modo radicale per tutti quanti ne sono le vittime, ingiusto essendo che uno sia il privilegiato e gli altri no.

Ovada unito ora con Acqui è naturalmente soggetto alla stessa dura legge, ma quando venga il centro d'azione amministrativa ricollocato in Alessandria, come era nel 1847, allora cesseranno le principali contraddizioni in cui si trovano ora i motivi di una separazione che indebitamente pregiudica una città meritevole di riguardo.

Se è vero che la città di Novi formi il centro di tutto il traffico di Ovada, non è men vero che la dipendenza di questa dalla provincia di Acqui per la parte amministrativa e giudiziaria non lo turba in alcun modo, che anzi la natura ed i rapporti del commercio interno richiedono l'unione di Ovada con Acqui.

Infatti la floridezza di quel borgo dipendendo dall'essere egli centro di mercato, e dal progressivo accrescimento del commercio dei suoi vini squisiti, abbisogna dei prodotti delle colline poste in una cerchia vastissima che comprenda lo stesso territorio della città di Acqui, ed altri più lontani ancora. Sarebbe perciò consiglio improvido lo restringere, piuttosto che allargare, la sfera delle relazioni coi paesi produttivi, ed incagliare anzi che facilitare i mezzi di aprire nuove comunicazioni, fra cui specialmente si contano i due tratti di strada che da Ovada volgono verso Acqui e verso Voltri e che formarono e formano il soggetto delle cure dei Consigli provinciali. Una tale impresa di sommo giovamento per quel borgo cospicuo verrebbe pregiudicata dallo incastrare il territorio di una provincia fra le due che ora si toccano direttamente.

Supposto tuttavia che Ovada trovi qualche soddisfazione nella proposta mutazione, credo che si debba collocare dall'altro lato della bilancia il pregiudizio che la città e la provincia d'Acqui, di già molto sofferenti, risentir debbono dall'improvviso dissesto di tanti interessi a cui si toglie una parte essenzialissima di alimento, non già a profitto di Ovada, ma ad esclusivo vantaggio di un'altra città, di un'altra provincia. La diminuzione poi nel concorso delle spese provinciali cagionerebbe ad Acqui un aggravio maggiore, ed i sacrifici insoliti non potrebbero venire sopportati senza provvedere a compensi equi ed onesti.

I fatti fin qui brevemente accennati e le molte ragioni che si trovano sviluppate nel memoriale dal Consiglio delegato della città d'Acqui presentato alla Camera e distribuito a ciascuno dei suoi membri, bastano a dimostrare, come la cosa riesca meno semplice ed evidente di quel che si potesse credere, e come nell'interesse di Ovada e di tutti quei paesi possa riescire pregiudicievole il precipitare una importante risoluzione senza averne ben ponderate tutte le conseguenze. E per dire di un caso particolare, avvertirò solo agli imbarazzi che nascer debbono nel sistema ipotecario per il passaggio di un mandamento dall'una all'altra giurisdizione, pel quale fatto si crea un'incertezza grandissima, una confusione facilissima in tutti i contratti per la cui guarentigia si richiedono allora precauzioni maggiori ed insolite, cagionando così un incomodo ed un pericolo per il paese che forse non gli ha preveduti.

Qualunque però sia il modo di vedere, non esito a dichiarare che una legge d'interesse puramente locale non può venir sanzionata senza consacrare un principio generale con cui debbono essere informati tutti i provvedimenti di egual natura. O deve l'interesse municipale soffrire per poco ancora, finchè un generale ordinamento soddisfi ai maggiori bisogni, ovvero deve essere fatta piena ragione a tutte le domande fondate sopra motivi identici.

Del resto poi le leggi riguardanti questioni d'interesse locale debbono essere sottoposte a quello spirito di unifica-

zione, a quei principii generali che soli possono svolgere il benessere e la prosperità di uno Stato. Quando poi si voglia assolutamente abbracciare un diverso partito cominciando colla legge proposta, prego la Camera di prendere atto della protesta che fa la città d'Acqui contro ogni trattamento ineguale, perchè in caso estremo invoca fin d'ora il giudizio per essere separata dalla divisione di Savona.

Considerata poi la sconvenienza di agitare in questi solenni momenti povere questioni d'interessi locali e municipali, fo voti perchè venga sospesa l'approvazione della presente legge onde provvedere ad un generale sistema. Che se per avventura ottiene essa la sanzione della Camera, credo dovere di giustizia di tosto deporre sul tavolo della Presidenza il progetto di un'altra legge per riunire la provincia di Acqui colla divisione di Alessandria.

DESPINE. J'appuie la proposition faite par l'honorable député Bella contre la réunion proposée du mandement d'Ovada à la province de Novi. Je ne connais pas assez les circonstances locales pour apprécier les divers motifs avancés dans l'intérêt de la province d'Acqui. Je les crois cependant très-graves et dignes de toute l'attention de la Chambre. Je me bornerai seulement à faire observer combien Acqui a été gravée dans les contributions provinciales par son annexion à Savone. En effet la province d'Alexandrie, sur 1,284,776 86 de contributions royales, paye en 1849 689,920 10 de contributions provinciales, soit environ 0,53 0/10. La province de Savone, au contraire, sur 279,287 13 de contributions royales paye 525,151 49 de provinciales, soit 1,15 0/10, c'est-à-dire plus du double. Ainsi la question qui vous est soumise est des plus importantes, puisque si par la loi proposée on allège la position d'Ovada, l'on grève au contraire en proportion celle du reste de la province. Par tous ces motifs, je pense que la proposition n'est pas encore suffisamment étudiée et qu'elle ne doit pas, pour le moment, être accueillie.

ROSSI L. Poco mi resterebbe a dire dopo le osservazioni emesse sulla discussione generale dell'onorevole deputato Bella, se non che parmi ancora di aggiungere una ragione principalissima, quella cioè dell'inopportunità di questa legge.

Signori, nei passati giorni alcune questioni di interesse locale si presentarono alla Camera e parve ad essa che si dovessero mandare a tempo migliore.

In oggi io vedo adottato dal signor ministro dell'interno un sistema contrario pel mandamento di Ovada.

Egli deve avere sicuramente presso di sé a quest'ora un immenso numero di petizioni in proposito di interessi locali. Fra le altre, alcune della provincia d'Acqui.

So per certo che egli fu richiesto le mille volte a che fosse disgiunto questo matrimonio male assortito della provincia di Savona colla provincia d'Acqui.

Ebbene, questa domanda non fu mai ascoltata: ed ora tutto ad un tratto un comune viene preferito a tutti gli altri, e si pone in campo un progetto di legge, il quale è nell'esclusivo interesse di quel comune medesimo.

Così facendo, io annunzio fin d'ora alla Camera che essa verrà oppressa da questioni e dimande di eguale natura, e che, a vece di adunarsi onde decidere gli importanti affari generali della nazione, sarà ridotta a diventar, per così dire, un Consiglio comunale.

Ma insomma qual cosa ha di mira Ovada nell'invocare la sua disgiunzione dalla provincia d'Acqui?

Essa null'altro cerca che diminuirsi l'aggravio delle imposte provinciali ed a non più contribuire all'erario l'imposta

così detta della *foglietta*, perciocchè deve ritenersi che le provincie e i paesi dell'antica repubblica di Genova pagano, a vece della *foglietta*, un diritto di *octroi* o dazio comunale il quale va a total vantaggio del comune medesimo. Ora io dico che la questione, tanto per la diminuzione delle imposte provinciali, quanto per la mutazione di questi dazi, è affatto inopportuna. In quanto alle imposte provinciali, perchè, come già osservava l'onorevole deputato Bella, tale questione sarebbe risolta di per sé allorquando la provincia d'Acqui venisse separata da quella di Savona, mentre, se tali imposte pesano così gravemente su quei paesi, gli è appunto per la unione anomala al circondario amministrativo di Savona.

Convien ritenere che ambe queste provincie essendo povere, non ponno prestarsi quel mutuo aiuto che formerebbe un'equa compensazione.

D'altronde in tutte queste questioni la Camera ha dovuto riconoscere che il difetto lamentato nasceva ben da altre cagioni che dalla primitiva circoscrizione de' mandamenti.

In tutte le unioni politiche ed amministrative si è scordata, direi così, la legge naturale, la quale dovrebbe sempre e avanti ogni altra essere presa in considerazione, e non già le convenienze di qualche comune e, dirò meglio, anche di qualche proprietario.

Ebbene il motivo il quale dovrebbe far procrastinare questa legge locale sarebbe appunto la necessità di rimediare al danno nella sua sorgente e addivenire una volta ad una migliore ripartizione delle provincie tutte dello Stato.

Come ella trovasi al presente a tutti è noto di quanti gravissimi danni e palesi ingiustizie sia continua cagione.

Nell'imposizione diretta, a modo d'esempio, trovasi alcuna volta un comune gravato in modo che non basti talvolta il ricavo a sopperire al tributo, mentre il comune vicino si trova alleggerito d'assai.

Nasce questo difetto dalla maggiore o minore designazione che venne fatta nell'estimo dei beni in quei tempi.

Mi consta in oggi molti de' comuni della provincia d'Acqui voler presentare al Parlamento petizioni a questo proposito. Che risponderà la Camera allorquando, senza iniziare un censo più equo, avrà incominciato ad entrare nella riorganizzazione delle provincie?

Dissi che questa separazione sarebbe totalmente gravatoria alla provincia d'Acqui, e ciò pel seguente motivo.

Nel 1815, quando il territorio della repubblica genovese veniva unito al Piemonte, il mandamento di Millesimo, già appartenente a Mondovì; il mandamento di Cairo, già appartenente ad Acqui, vennero uniti alla provincia di Savona.

Diminuita di forze, dietro questa separazione di un importantissimo mandamento, la provincia d'Acqui ricorse replicatamente al regio trono, rappresentando il danno gravissimo che gliene addiveniva. Dopo circa due anni di lagnanze continue otteneva in compenso l'aggregazione del mandamento di Ovada.

Ho qui i dati dimostrativi della imposta provinciale ricavata dai mandamenti di Ovada e Cairo nei due anni ultimi scorsi. Nel 1847 quest'ultimo diede lire 11,489 94, Ovada solo lire 3,850 85. Nell'anno 1848 Cairo pagò lire 7,919 17, Ovada 9,828 37.

Ognuno quindi vede che, risalendo alla separazione del mandamento di Cairo dalla provincia d'Acqui, appare che questa non veniva compensata coi versamenti d'Ovada del prodotto che ricavava dal suo antico mandamento di Cairo.

Da quel fatto emerge la conseguenza che la provincia di Acqui, calcolando sulle imposizioni provinciali, si determi-

nava ad incontrare in proporzione le spese. Devesi ritenere che, per isciagura impensata, un ponte non ancor compiuto, un ponte d'ingente spesa, costruito appena sulla Bormida, mancava, trascinato dalla corrente, per cui in oggi altro stassene costruendo del valore di lire 500,000 circa.

Devesi oltre a ciò ritenere che l'unica strada di comunicazione tra Savona ed Acqui, tagliata in gran parte nel masso, è continuamente martellata dalle onde della Bormida, la quale trascorre impetuosa in quel tratto.

Nuove sottomurazioni alla strada rendono indispensabili ogni anno, in modo che la provincia d'Acqui, assai povera a stento, può sostenerne la spesa.

Ed ecco che, invece di sovvenirla, si vuol diminuito il di lei reddito, spogliandola di un territorio capace di contribuire validamente alle ingenti spese. Fidente sull'annuale introito, la provincia d'Acqui intraprendeva ingenti lavori, gettava ponti, le quali opere, per essere soggette all'insulto delle acque, non ponno rimanere in sospeso. Ma ciò potrebbe appunto accadere ove l'imposta provinciale venisse diminuito collo smembramento d'Ovada, a meno che la provincia non si gravasse di debiti. Ed allora verrebbe in ultimo a richiedersi per Acqui il rimedio richiesto in oggi alla Camera dal comune d'Agnona, il quale, gravato da antico debito, chiedeva l'autorizzazione di imporre al suo ponte un pedaggio il quale, come ognuno vede, non è onere imposto soltanto a sé stesso dal comune medesimo, ma bensì a tutti i transiti e quindi allo Stato; nascerebbe insomma uno sconcerto del quale non so in qual modo si verrebbe al riparo.

Ne qui vuoi per me distruggere il principio dell'associazione spontanea e naturale dei comuni, ma credo che, ove eziandio in qualche parte codesta associazione sia riescita anormale, non debba spezzarsi di un sol tratto il nodo medesimo, dappoichè da questo stato anormale sia nata una condizione di cose la quale non può lentamente distruggersi se non mediante quelle precauzioni che un saggio legislatore debbe sempre avere presenti.

Ricordiamoci, o signori, la gran questione del sistema del libero cambio contro il sistema protezionista.

In altri tempi io mi presentava al ministro Callina facendo sentire i danni enormissimi che venivano a sentire le riviere e particolarmente gli Apennini genovesi nella diminuzione del dazio sul ferro estero. Tutti sanno che la maggior industria di quei paesi consiste appunto nelle usine di ferro.

Il ministro rispondeva che l'interesse generale non lasciava ammettere questa domanda; diceva che noi avevamo sempre lavorato cattivissimo ferro, e che in mancanza d'altro il paese era stato costretto a consumare.

Il vantaggio comune virse il privato, ed il Governo diminuiva il dazio, in modo però che valesse ad eccitare il paese a migliorare la propria industria senza vederla rovinata d'un tratto.

La prima volta lo diminuiva di 3, poi di 5 lire; insomma siamo venuti al punto che il ferro si migliorò alquanto, e, nonostante il ribasso, le fabbriche possono sussistere.

Ora io dico: dall'unione anche anormale, se si vuole, di Ovada alla provincia di Acqui, derivò uno stato di cose che riesce prudentissimo il mantenere. In alcune circostanze e per qualche tempo un provvido Governo deve far tacere anche i principii assoluti per sopperire coll'aiuto di un paese ai bisogni di un altro, essendo da ognuno sentito quanta esser debba la solidarietà delle parti tutte componenti uno Stato.

Osserverò in ultimo non essere opportuna la chiesta separazione del mandamento di Ovada, perchè, unito questo alla

provincia di Novi e quindi nella cerchia della Liguria, verrebbe esonerato della prestazione del dazio accensato, ridotto in dazio di consumo esclusivamente comunale. In circostanze calamitose, in tempi così difficili per l'erario, pare incongruente il privarlo di questa rendita, per la quale non si presenterebbe modo di compensazione. Conchiudo dunque col sostenere che, per la considerazione dell'inopportunità, stantechè molti altri paesi dello Stato hanno sporti analoghi ricorsi, ed altre unioni più dannose debbono separarsi, altri mandamenti strappati dalla loro naturale tendenza esservi restituiti, debbasi ad altri tempi contromandare lo scioglimento di questa importantissima controversia.

Nel caso poi che la legge venisse adottata, ciò che spero che non succederà, per l'importanza appunto delle enunziate considerazioni, io pregherei il signor ministro a ricordare il tenore delle replicate domande degli Acquesi, e ad ogni modo unirli alla provincia d'Alessandria, essendo noto che la città d'Acqui è lontana di solo quattro ore dalla città di Alessandria, a vece che Acqui dista da Savona un'intera giornata e per vie rese alle volte nell'inverno impraticabili.

Dietro il fin qui detto, salvo anche il principio, io credo che la Camera vorrà rimandare ad un più giusto e generale riordinamento la risoluzione di un interesse meramente locale.

PINELLI, ministro dell'interno. Le opposizioni che vengono fatte al progetto di legge presentato dal Ministero per la separazione del mandamento d'Ovada dalla provincia d'Acqui si riducono essenzialmente in due capi, cioè che a questa disgiunzione si oppongono troppo vivamente gl'interessi della provincia d'Acqui, e che questa legge per varie ragioni non è opportuna.

Quanto alla questione degl'interessi io debbo dichiarare che in principio ritengo che le associazioni possono soltanto venire consigliate dalla vicendevolezza degl'interessi.

Tutte quelle associazioni le quali hanno contro sè l'elemento dello stesso mutuo interesse è impossibile che possano sussistere o sussistono forzatamente e in modo che è pure necessario che una volta o l'altra se ne palesi un inconveniente grandissimo. Questo principio vale tanto contro l'aggiunzione del mandamento di Ovada alla provincia d'Acqui, come per contro all'aggiunzione della provincia d'Acqui a quella di Savona. Sonvi delle ragioni più urgenti per cui presentemente si provveda per intanto più sollecitamente all'inconveniente che deriva dall'aggiunzione del mandamento di Ovada alla provincia d'Acqui che non a quello che deriva dall'aggiunzione della provincia d'Acqui alla provincia di Savona.

E ciò appunto perchè per la prima aggiunzione sono molto più gravi gl'inconvenienti a rimediare che non quelli provenienti dalla seconda.

Tutte le ragioni svolte dal deputato Bella e dal deputato Rossi mi pare che stabiliscono unicamente l'interesse che avrebbe la provincia d'Acqui a ritenere unito il mandamento di Ovada; ma, come dissi già che le associazioni debbono essere suggerite da mutui interessi, quello non potrebbe valere a dimostrare che il mandamento di Ovada debba forzatamente restare unito alla provincia d'Acqui, ove gliene venga danno.

Ora ho dimostrato nell'esposizione dei motivi della legge quali fossero gl'inconvenienti che sente Ovada dalla congiunzione con Acqui, e quali fossero i vantaggi che risentirebbe quando fosse congiunto con Novi. I deputati che parlarono contro il progetto di legge non hanno combattuti questi in-

convenienti, dunque starebbe a favore della legge il principio emesso, come quello che debbe determinare una giusta e simpatica aggregazione.

L'aggiunzione della provincia d'Acqui a quella di Savona porta gravi inconvenienti, vengenti principalmente dalla distanza e dalle comunicazioni difficili tra l'uno e l'altro luogo; ma siffatto inconveniente apparirà di molto minore se si pone mente che sono assai più rade le comunicazioni che debbono esistere tra un capo di provincia ed un capo di divisione che non siano quelle le quali debbono aver luogo tra un capo di mandamento ed un capo di provincia. Gl'interessi tra il capo di mandamento ed il capo di provincia sono, sarei per dire, quotidiani; mentre quelli che legano la provincia colla divisione sono temporanei e solo in alcune epoche dell'anno.

Dunque non vi sta parità tra l'un caso e l'altro, ed è conseguentemente manifesto che, quando vi sono mali a cui è mestieri rimediare, è più opportuno consiglio di porre riparo al più pressante, per venire di poi a prendere in considerazione i rimedii che si possono applicare a quell'altro male del quale viene pure indicata l'esistenza.

Le difficoltà elevate sopra l'opportunità della presente legge venivano derivate dal deputato Rossi da che questa fosse solo una legge di interesse locale e che la Camera avesse di già dimostrato che cosiffatte questioni si dovessero scartare in questi momenti in cui abbiamo a provvedere agl'interessi generali dello Stato.

Io convengo pienamente che l'interesse generale debba andare innanzi all'interesse locale; ned io certamente, presentando la legge per la disgiunzione del mandamento di Ovada dalla provincia d'Acqui, ho inteso che la discussione di questa legge dovesse precedere quelle di un interesse più grande. Nè io mi opposi mai a che la discussione dell'accennata legge fosse sospesa qualora si dovesse procedere ad altre discussioni che avessero maggiore urgenza. Io riconosco ciò tutto.

Ma, quando la Camera credette di dover prendere in considerazione questa legge ed entrare ad esaminarla severamente, io stimai che presentasse quell'interesse che in fatto è in essa. L'opportunità poi di attendere e proporre questo mutamento quando si venisse ad una nuova circoscrizione sì delle provincie che delle divisioni mi pare che non si possa addurre non solamente per le ragioni che ho già dato, ma sì ancora (come a tutti è palese) perchè la circoscrizione delle provincie e divisioni è una questione di un'indagine assai lunga, ed è impossibile che si possa terminare in poco spazio di tempo, e converrebbe perciò protrarre uno stato d'ingiustizia contro un considerevole mandamento.

Io mi compiaccio di dichiarare alla provincia d'Acqui che riconosco benissimo che la sua annessione alla divisione di Savoia è gravosa, e come si debba pensare a porvi rimedio, e credo di poter proporre un progetto, il quale, mentre salva gl'interessi della provincia d'Acqui, salva pur anche gl'interessi della provincia di Savona; ma ciò, come io dissi, siccome appartiene ad un ordine di una circoscrizione di tutte le provincie, questa questione non potrebbe essere posta così presto in discussione.

MICHELINI G. B. Io non dirò che questo progetto sia ingiusto, dico bensì che è inopportuno. Se già fosse in vigore la Commissione proposta dall'onorevole deputato Pescatore, la quale sarebbe incaricata di coordinare i progetti di legge, io punto non dubito che essa proporrebbe la sospensione del progetto di legge sopra accennato; ma ciò che non fa la Commissione, a mio senso, deve farlo la Camera. Io credo

che questo progetto è inopportuno, per la semplice ragione che il Ministero prima di tutto dovrà procedere ad una nuova divisione dello Stato in provincie, poscia in mandamenti.

Diffatti la divisione che è stata fatta nel 1847 non poté a meno d'essere una divisione provvisoria, perchè allora le popolazioni non hanno potuto manifestare le loro opinioni, i loro desiderii a questo riguardo.

Non vi erano allora i Consigli divisionali e provinciali nominati dalle popolazioni, non vi era il Parlamento; quindi il Governo non ha potuto a meno che seguire certe norme della cui esattezza egli stesso non aveva un criterio per esserne persuaso. Essendo pertanto necessario di procedere quanto prima ad una nuova divisione amministrativa di tutto lo Stato, allora si vedrà se il mandamento di Ovada avrà ancora l'interesse ed il desiderio di separarsi dalla provincia d'Acqui. Ma fare queste leggi alla spicciolata io credo che sia un gran perditempo per la Camera e che non sia un provvedere ai desiderii delle popolazioni.

Del resto io riconosco benissimo il diritto che hanno tutti i comuni di appartenere a quelle provincie che meglio giudicano convenire ai propri interessi.

Lo esige, per così dire, l'autonomia dei comuni medesimi. (Bisbigli)

Per questi motivi io credo che la Camera non deve per ora occuparsi del progetto di legge presentatoci dal signor ministro dell'interno.

ROSSI L. Chiesi la parola onde ringraziare il signor ministro della dichiarazione da lui fatta di voler provvedere quanto prima ai reclami della provincia d'Acqui col riunirla alla divisione amministrativa d'Alessandria, e ne lo ringrazio tanto più cordialmente quanto che con tal mezzo verrà riparato ad una solenne ingiustizia.

Osserverò intanto al signor ministro che a tenore dello Statuto i pesi dello Stato debbono equabilmente ripartirsi sovra tutti i cittadini. Ora nell'attuale questione si presentano i seguenti dati. La provincia d'Acqui, la quale durante la sua unione al circondario d'Alessandria non oltrepassò le lire cinquant'otto mila d'imposta provinciale, unita a quello di Savona vide ascendere il suo tributo provinciale medesimo all'ingente somma di lire centosessantamila.

Or bene, o signori, dal primo momento in cui veniva a risentire questo ingiustissimo squilibrio, la provincia d'Acqui ne chiedeva il riparo. Vane riuscivano le sue preghiere, e ciò non bastando in oggi, si esaudisce il giusto reclamo collo spogliarla di una parte del territorio, e si compensa togliendole i mezzi di riparare lentamente agli ingenti oneri tollerati a vantaggio d'altre parti dello Stato, si dà ascolto alle pretese di un solo comune e si pongono in non cale i giusti reclami di una intera provincia, e qui appunto si è dove io ravviso la più manifesta ingiustizia. Nei motivi premessi al progetto di legge fu detto essere tanto manifesta e naturale la tendenza di Ovada con Novi, che una strada assai comoda veniva aperta fra questi paesi.

A tale proposito conviene ritenere che il commercio di Ovada sfoga pressochè tutto a Milano. Ora è noto che la strada d'Acqui e Cassine per Alessandria non pone capo a quella di Milano la quale transita per Novi e Pozzuolo. I molti rapporti di commercio esistenti fra Ovada e Milano esigevano la strada per Novi; senza che da ciò possa trarsi argomento di sorta a sostenere la non provata tendenza d'un paese per l'altro. Non so trovare principio economico nel volere più unito l'individuo al suolo in cui smercia i prodotti che a quello dal quale li estrae. Imperocchè è da ritenersi che i generi del territorio acquisite sono per tre quarte parti

acquistati e posti in commercio dagli Ovadesi. È facile per esempio il comprendere che tutto il vino cadente in commercio sotto il nome di *vino d'Ovada* non può tutto estrarsi dagli ameni colli di quel paese, e che l'intera provincia di Acqui concorre con le sue uve a crescere questo importante ramo d'industria degli Ovadesi. Adunque abbiano essi ogni più libero sfogo, transitino pure per Novi, godano d'ogni possibile facilità, ma concorrano nel tempo stesso ai bisogni del paese, dal quale quasi esclusivamente estraggono i mezzi onde sostenere il proprio commercio. (Segni di manifesta approvazione)

Varie voci. Bravo! bravo!

ROSSI L. Oltre di questo osserverò non sussistere in fatto che Ovada abbia grave danno dall'unione con Acqui; Ovada ha tribunale di mandamento, ha ufficio d'insinuazione, e simili; Ovada in null'altro dipende da Acqui se non se per le relazioni amministrative dell'intendenza.

Ora, quando mi sia dimostrato che il mandamento di Ovada abbia difficile accesso al capoluogo d'Acqui, allora converrà doversi riparare a questo inconveniente; ma ritengasi che già da qualche anno esiste una strada discretamente buona, tanto dalla parte di Trisobbio per Rivalta, la quale, confesso, sarebbe troncata al passo della Bormida venendo a Strevi, nel qual luogo il fiume si presenta esteso d'assai. In oggi poi in diversa parte si presenta naturale una via di comunicazione assai facile e breve.

Se la provincia d'Acqui non ha fino ad oggi aperta una strada la quale la unisca a questa importantissima parte del suo territorio, ad Ovada, ciò fu perchè mai ebbe i mezzi onde effettuare il sempre nutrito concetto. Un ponte da gettarsi sull'estesa Bormida, oltre all'ingente spesa, presentava grandissime difficoltà. Il Governo provvedeva in oggi a questo urgente bisogno di quei comuni costruendo il grandioso ponte, col quale, dandosi accesso al regio stabilimento dei bagni, venisse nel tempo stesso a facilitarsi il mezzo di aprire una comodissima via, la quale, per Visone e Cremolino, mettesse ad Ovada.

Conchiuderò quindi col domandare se pel danno minimo di qualche individuo il quale debba rendersi in Acqui per interessi giuridici od amministrativi debbasi così di leggieri passar sopra agli ingenti danni che ne verrebbero all'intera provincia ed ammettere la domanda di un comune, la quale in oggi, in faccia a tanti eguali ricorsi, suonerebbe privilegio.

Ciò essendo impossibile, mi giova sperare che il progetto in discussione verrà rimesso ad altro tempo opportuno.

BUFFA. Mi spiace intrattenere la Camera di una questione d'interesse puramente locale in questi momenti in cui ciascuno di noi vorrebbe occuparsi unicamente di questioni di più alta e generale importanza; nondimeno, poichè la legge è venuta in discussione, e altri ha stimato doverla impugnare, io credo debito mio sostenerla virilmente, e confido che la Camera non ascolterà mal volontieri questa mia difesa, quando penserà che la giustizia che le si chiede in quest'oggi sono bene trentadue anni che si chiede invano. Con ciò intendo anche rispondere a ciò che osservava testè il signor deputato Rossi, ed è pure erroneamente asserito nella proposta che fu distribuita ai deputati quest'oggi in sul primo aprirsi della tornata, cioè che solamente da due anni il mandamento di Ovada abbia fatto richiami al Governo perchè le facesse giustizia.

Se ho bene udito, tutte le opposizioni che furono sollevate dagli avversari della legge mi pare che si riducano a questi due capi: dipingere i danni che ne verrebbero alla provincia

d'Acqui, e sostenere l'inopportunità della legge in questo momento.

Quanto ai danni che da essa tornerebbero alla provincia d'Acqui io non veggio veramente come possano essere tanto ingenti, quando si tratterebbe infine di privarla unicamente della tassa provinciale del mandamento di Ovada; tassa che è pure, al dire del deputato Rossi (e dice benissimo), assai leggiera e di piccola importanza. D'altra parte tutti abbiamo udito testè dalla bocca stessa del signor ministro che egli ha già pensato al modo di provvedere convenevolmente agli interessi della provincia d'Acqui; donde conseguita che di per sé cade quasi tutta l'argomentazione de' signori deputati Bella e Rossi, perchè quasi tutta si fonda appunto sui danni accennati.

L'altra obbiezione è quella che si fonda sulla inopportunità della legge e sulla convenienza di aspettare a trattarne quando si verrà a qualche provvedimento generale intorno al riordinamento delle provincie,

Io sono lietissimo di trovarmi perfettamente d'accordo col signor deputato Rossi; cosa che forse a lui sembrerà strana, ma che pure è verissima, come intenderà chiunque ricordi le sue parole.

Egli disse che le unioni create anche forzatamente fra i molti comuni che compongono le varie provincie sono ormai cementate per modo che è mestieri andare lentamente nel romperle per non mettere a soqquadro ogni cosa.

Io sono pienamente d'accordo in tal sentenza con lui, ed è appunto per questo che io propongo di provvedere ai richiami di quelle popolazioni con un pronto provvedimento speciale, non già colla speranza (la quale non so quando si verificherà) di un provvedimento generale intorno a tutte le provincie.

I provvedimenti speciali che di mano in mano si piglieranno dal Parlamento, raddrizzando ad uno ad uno gli sconci più evidenti di questo che dovrebbe chiamarsi non ordine, ma disordine delle provincie, ci renderanno poi infinitamente più agevole l'ordinamento generale quando vi si porrà mano; saranno tante mutazioni di meno che noi dovremo fare.

E fra i più giusti provvedimenti speciali credo appunto che sia quello del mandamento di Ovada.

Il signor Rossi fondava il suo ragionare sui precedenti della Camera, ed è appunto da questi che io prendo le mosse per sostenere il contrario.

Pochi giorni sono il deputato Scofferi sosteneva una discussione d'interesse locale. Sosteneva che lo stradale detto della *Cornice*, che corre tutta la riviera di ponente, dovesse dichiararsi strada reale.

Fu opposta la solita obbiezione che bisognava aspettare un provvedimento generale; ma molto bene fece osservare il deputato Cabella (e la Camera fu del suo parere) che rimettere sempre la questione parziale ad un provvedimento generale era lo stesso che, per volere aver tutto, non ottenere nulla.

Ora questa ragione apparisce tanto più evidente quando si consideri che noi siamo sui principii del sistema costituzionale e che dobbiamo trasformare tutta la nostra legislazione sì che diventi consentanea al sistema che ora ci regge e che due anni fa non ci reggeva ancora; che perciò noi abbiamo moltissime leggi generali da fare, e che questa del riordinamento delle provincie non potrà venire che molto tardi dopo altre ed altre di maggiore e più urgente importanza.

Pertanto io credo che anche l'obbiezione dell'inopportunità non sia tale da farne gran caso. Però io vorrei ancora

concedere che fosse da pigliare in considerazione se qui si trattasse di chiedervi un provvedimento di utilità, una giovevole innovazione, e non altro. Ma sappia la Camera che non è già una innovazione, sibbene una restituzione; non una grazia, ma una giustizia che si chiede. Pochi cenni sull'origine dell'aggregazione di Ovada alla provincia d'Acqui chiariranno il vero di quello ch'io dico.

Il trattato di Vienna, nell'unire il ducato genovese al Piemonte, sanciva l'integrità del territorio di quello (tolga Iddio che io fondi le mie ragioni sulle disposizioni politiche di quel trattato), ma se le parti contraenti nel commettere un'ingiustizia (della quale per parte mia e in nome dell'Italia li ringrazio), nel commettere quest'ingiustizia credettero di dover nondimeno sancire l'integrità del territorio, certo non fu per impedire la fusione di esso col Piemonte al quale lo incorporavano, ma per qualche altro rispetto non del tutto disprezzevole. Ed io credo che ciò facessero appunto perchè le terre che erano tra loro collegate da molti secoli dovevano avere vicendevolmente contratto interessi tali che il disgiungerle potesse condurle a rovina. E che così fosse appunto il mandamento di Ovada ha dovuto provarlo per sua disgrazia.

Nonostante il patto espresso del trattato, nel 1847, senza che fosse consultata la popolazione o chiesto il parere del Consiglio, un bel giorno la popolazione ovadese si trovò unita colla provincia d'Acqui. Quelli erano tempi da tacere, e la popolazione tacque; ma dopo pochi anni appena scoppiò la rivoluzione del 1821, subito ricorse al nuovo Governo chiedendo giustizia e riparazione del danno ricevuto. Gli avvenimenti fecero cadere a vuoto la petizione e, ciò che fu peggio, anche la costituzione.

Da quel momento gli Ovadesi non cessarono mai d'inviare suppliche al Governo, chiedendo sempre la medesima giustizia; nè si mutò da quel tempo alcun ministro degli interni senza che nei primi giorni che entrava al potere non gli giungesse una petizione su questa materia. Ora, o signori, se egli è vero, come è verissimo, che da trentadue anni quella popolazione persiste nella sua domanda, voi sentirete la necessità, io credo, di argomentarne che veramente reali, che ben profondi sono gl'interessi degli Ovadesi. I capricci non durano trentadue anni, non resistono alla forza del tempo e a quella anche maggiore di tanto rivolgimento di cose.

Io vi prego, o signori, di por ben mente a questa osservazione, perciocchè parmi che sola basti di per sé a garantire la giustizia dei richiami degli Ovadesi.

Intanto ne nascevano molte anomalie ed ingiustizie. Continuò ad aver vigore nel borgo di Ovada il Codice francese fino alla promulgazione del nostro Codice civile, cioè per circa venti anni, come nel resto del ducato genovese: donde seguiva che in una provincia ove era una legislazione in ogni parte conforme esistesse quasi in un angolo una picciola popolazione che viveva sotto leggi diverse, e, ciò che è peggio, che questa venisse nelle sue liti giudicata da un tribunale sito in paese dove regnavano leggi affatto disformi.

Così pure vivevano allora in Ovada, e sono tuttavia in vigore il regolamento del 13 maggio 1815 per le materie civili ed il regolamento 30 dicembre 1809 per la fabbriceria, l'uno e l'altro affatto speciali alla provincia di Genova.

Ma ne sorsero un'altra anomalia ed un'altra ingiustizia più gravi ancora. Pochi anni dopo che il mandamento di Ovada fu aggregato alla provincia d'Acqui il Governo abbonò un decimo della tassa fondiaria agli antichi regii Stati; ma, trattandosi di un beneficio fatto ai Piemontesi, Ovada fu considerata come genovese, e come genovese fatta pagare.

Il ducato di Genova fu dichiarato esente dalle gabelle accensate; ma, trattandosi d'un beneficio ai Genovesi, Ovada fu in quel caso considerata come piemontese, e come piemontese fatta pagare.

Nè queste gabelle accensate sono cose di picciolo momento, perchè, fatto il calcolo di una media di ogni decennio, risulta che dal tempo in cui Ovada fu aggregata alla provincia di Acqui pagò una somma di lire 281,600, il che per una popolazione che di poco oltrepassa gli ottomila abitanti è senza dubbio una somma di qualche riguardo.

Si ritenga adunque che qui si richiede non già una innovazione, sibbene una restituzione, e, come sopra dissi, non grazia, ma giustizia. Ora si può egli dire ad un Parlamento: sospendete la giustizia, non è opportuno far giustizia?

Nondimeno io volontieri ammetterei che si dovesse aspettare questo tempo opportuno, se i danni che provengono dalla ingiusta unione colla provincia d'Acqui fossero tanto leggeri da permettere quest'altra aggiunta di tempo ai 32 anni già passati. Ben si sono provati di dimostrarlo gli avversari della legge; ma io sono di contraria opinione, e non mi sarà difficile indurre la Camera intiera nel mio parere.

Toccherò appena di ciò che asseriva l'onorevole deputato Bella, e che non mi pare punto conforme al vero, che, cioè, l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Acqui non porta nessun incaglio al commercio, nè all'amministrazione della giustizia, nè a quella del municipio. Basterà osservare che la provincia d'Acqui contiene quattordici mandamenti, la provincia di Novi solamente sei; la provincia d'Acqui, secondo l'ultimo censimento, oltrepassa i 100000 abitanti, la provincia di Novi oltrepassa di poco i 60000.

Non v'ha dubbio che più lenta deve essere l'amministrazione della giustizia e la comunale in una provincia che è di tanto più popolosa; ed io, per esempio, potrei citare delle cause che da lunghi anni si trovano dinanzi al tribunale di prima cognizione in Acqui, senza che mai si possa venire a conclusione. Qual meraviglia! grande è il cumulo delle liti, e qualcuna dee pure rimaner l'ultima.

Ma le ragioni principali si fondano sul commercio. Acqui e Ovada hanno gli stessi prodotti, esercitano gli stessi commerci.

La concorrenza commerciale favorisce l'industria, e, generando gara fra i commercianti, moltiplica il commercio stesso. Ma questa concorrenza perchè sia fruttuosa bisogna che intervenga tra due paesi egualmente liberi; chè, se ella si trova fra due paesi di cui l'uno comanda e l'altro obbedisce, potrebbe darsi il caso che quello che comanda avesse tutte le vie necessarie per dare sfogo ai suoi prodotti, e quello invece che obbedisce stesse 20 anni senza averne alcuna.

Questa mia supposizione non è poi tanto lontano dal verosimile, e me ne appello ai rappresentanti della provincia di Acqui, i quali, credo, avranno la compiacenza di non disdirmi.

Il commercio di Ovada così di esportazione, come d'importazione, se si considera in sè stesso, dimostra subito quale sia la provincia a cui quel mandamento deve essere annesso. Il mandamento di Ovada produce tanto vino pel valore annuo di più che un milione; non ascende forse a un terzo quello che proviene dalle uve appartenenti ai paesi vicini. Nè questi sono tutti della provincia d'Acqui, come si asserisce, ma molti di essi appartengono alla provincia di Novi, fra i quali mi basti citare i due Silvano, Lerma e Montaldeo.

Pertanto il commercio di esportazione in vino che si fa

annualmente dal mandamento di Ovada ascende ad oltre un milione di lire. Se vi si aggiunge l'esportazione dei bozzoli (e qui io intendo parlare dei bozzoli che si raccolgono nel territorio del mandamento e non di quelli che provengono dai paesi circonvicini), se si aggiunge, dico, il prodotto dei bozzoli, ammonta il totale commercio di esportazione all'annuo valore di poco meno che un milione e mezzo di lire.

Ora tutto il commercio di esportazione s'incammina per la via di Novi. I bozzoli si avviano tutti unicamente a Novi, la quale città è, come a tutti è noto, uno dei centri principali dello Stato per le filature da seta. Il vino si vende per un terzo sul mercato di Genova e per due terzi su quello di Milano, ove si fa capo anche per la via di Novi, cosicchè Novi è per il mandamento d'Ovada la porta di Milano e di Genova, e quasi direi la porta d'oro.

Se discorriamo del commercio d'importazione, questo consiste pressochè unicamente in cereali, i quali provengono per due terzi dalla parte di Genova, e per un terzo dalla Lombardia, e questi transitano per Novi, onde essere introdotti nel mandamento di Ovada.

Il borgo di Ovada si compone di una popolazione quasi tutta trafficante; al qual uopo basterà osservare che sebbene il borgo non ascenda a quattromila abitanti, tuttavia conta non meno di 300 botteghe, la qual cosa indica in così piccolo spazio una vivacità di commercio veramente ragguardevole.

Ora il commercio ha bisogno di capitali, e i trafficanti ovadesi debbono cercare i capitali in Genova; ma i Genovesi non solo concedono difficilmente le merci a credito, ma anche più difficilmente concedono i capitali, perchè sanno che, qualora sorgesse una contestazione, dovrebbero ricorrere ai tribunali di Acqui o di Casale, il che torna loro troppo malagevole sì perchè sono soverchiamente lontani, sì perchè con quelli non hanno nessuna relazione. Havvi poi un altro inconveniente non meno grave, ed è che la provincia d'Acqui non ha tribunale di commercio, Novi e Genova lo hanno; per ciò tutti i negozianti di quel mandamento sono costretti nelle loro transazioni a scegliere per domicilio Novi e Genova, acciocchè le loro liti commerciali sieno giudicate da un tribunale di commercio e non da quello di prima cognizione.

Questi cenni, a mio avviso, bastano per dimostrare come il commercio sia veramente rivolto verso quella parte.

Vanamente tentano gli avversari della legge di contrapporre ad essa il commercio minuto che Ovada esercita coi paesi vicini; in primo luogo, perchè, come già accennai, molti di questi appartengono alla provincia di Novi, molti anche a quella di Genova; in secondo luogo, perchè in queste materie non si deve già considerare il minuto commercio, il quale è come una rete, le cui fila si estendono e s'intrecciano per tutte le borgate vicine non arrestate da nessun confine, cosicchè il minuto scambio delle merci d'una in altra borgata si stende non interrotto da un capo all'altro del mondo, ma dee aversi riguardo ai grandi sbocchi di commercio, dove direi quasi le immense fila di quella rete si stringono in un fascio solo. Ora niuno degli avversari negherà che Novi non sia lo sbocco di tutto quel commercio.

Tali sono i fatti; gli atti degli Ovadesi non dissentono dai medesimi.

Esisteva un corso di posta nel mandamento d'Ovada, secondo il quale il corriere giungeva e partiva tre volte per settimana: uno alla volta di Genova, passando pei monti; uno per Milano, passando per Novi; il terzo per Acqui; parve così poco a quei trafficanti aver una sola volta alla settimana relazioni con Genova e con Milano, e parve loro così sover-

chio averlo anche una volta sola con Acqui, che fecero istanza presso al Governo, affinché concedesse loro un corriere quotidiano per la parte di Novi, donde le loro corrispondenze si potevano recare giornalmente e a Milano e a Genova, e in compenso togliesse affatto quello per Acqui; ed io credo che il Ministero dicesse assai bene quando nei motivi della legge asserì che il Governo, accedendo alle loro istanze, pregiudicava la questione che noi appunto trattiamo.

Infatti, una lettera per giungere dal borgo di Ovada al capoluogo di provincia, che è la città d'Acqui, la quale è distante incirca quattro ore, impiega due giorni e niente meno; mentre invece in un sol giorno pervengono al loro destino le lettere per Milano, per Torino e per Genova. Io non credo che esista presso il Ministero alcun richiamo contro questa nuova disposizione; ben potrebbe forse esistervi qualche congratulazione per questa riforma. L'altro articolo principale è quello delle strade. Ci si dice che esistono due strade da Acqui ad Ovada, e anche buone, ci si dice: io veramente ignoro dove siano. Si parla di una strada che passa da Rivalta; ma sarebbe lo stesso che consigliare a quei di Torino d'incamminarsi a Rivoli per giungere a Moncalieri. (*Ilarità*) Certo se vuoi fare un giro abbastanza largo, si troverà anche la strada postale. Ma l'interesse dell'amministrazione e del commercio esigono vie dirette e non lunghi andirivieni.

A voler dire il vero non vi esiste che una strada sola, la quale è pessima, nè si può percorrere che a piedi o a cavallo, e non sempre e non in tutte le stagioni; perchè si trova intersecata ben sette volte da un torrente, il quale in occasione di ogni menoma pioggia rigonfia per modo che rende non solamente difficile, ma impossibile ogni passaggio.

Si dice dagli avversari che la provincia d'Acqui ha decretato una via provinciale che metta al borgo di Ovada. So bene che fu decretata, ma se con animo veramente deliberato e con possibilità di farla, questo ignoro. Infatti quel decreto non fu accompagnato da uno stanziamento di apposita somma, e si sa che costerebbe non meno di un milione. Ora prima che la provincia d'Acqui abbia l'ingente somma, prima che abbia fatto i lavori difficili che a ciò son necessari, molti e lunghi anni passeranno, nè sicuramente la vedranno gli occhi nostri.

Ma posto ancora che si faccia, quale utilità sarà per recare a quelle popolazioni? Volgerà forse ad Acqui il commercio che tutto s'indirizza a Novi? Muterà d'un capello la dura condizione in cui quelle popolazioni si trovano? Certo fornirà il mezzo di recarsi con maggiore agio al capoluogo, ma le relazioni naturali di quel mandamento non ne saranno cangiate.

Invece una comoda via provinciale congiunge Ovada a Novi, ottenuta a prezzo di sacrifici gravi, se si guardi alla piccolezza della popolazione. La provincia di Novi non poteva avere il capitale necessario a costruire la strada che da Novi doveva condurre ad Ovada; non poteva, dico, avere questo capitale, se non erro, prima del 1850. La popolazione ovadese, che sentiva la stretta necessità di avere quella strada, che doveva essere, ed è difatti, la vena della sua ricchezza, e più ancora lo sarà fra pochi mesi quando giungerà a Novi la strada ferrata, offerse di pagare per 11 anni i frutti del capitale necessario per mandarla ad effetto. E così pagò e paga tuttavia i frutti di un capitale che fu speso fuori della sua provincia.

Inoltre per continuare questa medesima strada dal confine della provincia di Novi fino al borgo d'Ovada occorreva

la piccola somma di lire 40,000, ma la provincia d'Acqui non era in condizione di fare quella spesa, almeno di farla per intero. La popolazione fece nuovi sacrifici, e vi contribuì per lire 15,000 e più. Ad altre lire 15,000 giunge la somma dei frutti pagati alla provincia di Novi. Ora da ciò si deduce che la strada che da Ovada va a Novi costa al comune di Ovada, alla piccola popolazione di Ovada, 50,000 lire, ed alla provincia d'Acqui sole 27,000 lire. Si noti che il mandamento di Ovada, dacchè si trova aggregato alla provincia d'Acqui, le ha pagato 140,000 lire di tassa provinciale. Ma perchè la provincia d'Acqui non ha fatto maggiori spese a pro del mandamento d'Ovada? La provincia d'Acqui non ha fatto maggiori spese appunto perchè non ha con essa nessuna relazione; se avesse vincoli commerciali con quelle popolazioni, avrebbe fatto per le medesime quelle spese che fece per le altre della stessa provincia. Essa spese ingenti capitali in istrade in ogni direzione nei paesi di là dalla Bormida; non le spese di qua dalla Bormida, non per mancanza di giustizia, no certo, ma perchè il proprio interesse a ciò la consigliava. Qui sta il nodo della quistione.

Or dunque è in forza di questo interesse che noi chiediamo che si aggregino le popolazioni a quelle provincie, alle quali naturalmente sono tratte dai loro bisogni speciali, e che non si sforzino a stare aggregate a quelle verso cui non hanno verun vincolo d'interesse. Non mi restano a fare che due sole osservazioni. Il mandamento di Ovada si trova in condizione quale non è forse propria d'alcun altro del regno. Pel tribunale di prima cognizione e per l'intendenza provinciale dipende da Acqui lontana quasi una mezza giornata, per la quale non esiste via comodamente praticabile; per l'intendenza generale dipende da Savona, lontana due giornate, e per andare alla quale bisogna uscire dalla propria provincia e divisione ed attraversare altre due provincie di divisione diversa; pel comando militare dipende da Alessandria, lontana una mezza giornata, per andare alla quale bisogna pure uscire dalla propria provincia e divisione, entrare in quella di Genova e poi riuscire in quella d'Alessandria; pel magistrato d'appello dipende dalla città di Casale, lontana una buona giornata, e per andare alla quale bisogna attraversare altre provincie e tre diverse divisioni; per l'Università dipende da Torino, lontana forse 80 miglia; finalmente pei tribunali di commercio dipende da Novi e da Genova.

Considerando questo fatto, si viene a comprendere che gli abitanti di Ovada, per trovare tutte le autorità di cui comunemente si abbisogna, devono percorrere niente meno che un quarto dell'intero regno.

Per lo contrario ponete, o signori, che quel mandamento sia non dico aggregato, ma restituito alla provincia di Novi, alla provincia da cui fu ingiustamente separato, ed ecco che i suoi abitanti, percorrendo una sola ed unica via per poco più di una mezza giornata, troverebbero lungo quella via medesima il tribunale di prima cognizione, l'intendenza provinciale, il tribunale di commercio, l'intendenza generale, il comando militare, l'Università, il magistrato d'appello; troverebbero insomma quanto gli può abbisognare.

Ora, considerando la molteplicità dei viaggi ai quali sono attualmente obbligati gli abitanti di quel mandamento mercè l'ingiusta ed antinaturale unione loro con Acqui, venni in pensiero d'instituire un calcolo approssimativo intorno al soverchio delle spese cui sono annualmente costretti in forza di essa.

Pigliate le debite informazioni e appurati i dati, ne risultò che approssimativamente si fa da quella popolazione un annuo dispendio di circa lire 30,000, le quali, multipli-

cate per 32 anni, danno un capitale di 960,000 lire. Se, aggiungendo ancora le lire 281,000 che dovettero pagare per le gabelle accensate e che, rimanendo Liguri, come erano, non avrebbero pagate, la detta somma crescerebbe fino a quasi 1,500,000 lire.

Se si aggiungono infine le spese gravissime che dovettero fare in opere di strade, e non solo per quella di Novi, ma ancora per altre in numero non minore di 8, che per mancanza di una buona via provinciale dovettero per molti anni mantenere, e soprattutto per quella di Genova che Ovada dovette non solo mantenere, ma fare a proprie spese, tagliandola nel vivo scoglio; io non credo di esagerare dicendo che questa somma aumenterà a poco meno di un milione e mezzo.

Un milione e mezzo di danno emergente, al quale unirete il lucro cessante pei gravi impedimenti che, come dimostratei, l'arbitraria annessione alla provincia d'Acqui necessariamente cagionava al ragguardevole commercio di quelle popolazioni, sarete condotti a concludere che nel lasso di 32 anni esse vennero a perdere un capitale poco minore di 2,000,000 di lire. Due milioni in sì breve spazio di tempo ed in una popolazione che di poco oltrepassa le ottomila anime!

Ora io vi domando, o signori, se davanti a cifre, davanti a fatti di questa natura possiate dare ascolto a chi vi consiglia di cantarci ancora la vecchia canzone che per tanto tempo ci cantò il potere assoluto: *penseremo a voi quando si tratterà di un generale riordinamento delle provincie.*

La popolazione ovadese spera ben altro da voi, e confida che, se i danni passati non le possono essere risarciti, almeno per opera vostra non proseguiranno in avvenire; che, se altrimenti vi piacesse deliberare, essa è bensì apparecchiata di piegare il capo al voto del Parlamento, ma quella stessa costanza che adoperò per 32 anni verso il potere assoluto, adopererà verso il Governo costituzionale, e si varrà di un diritto che lo Statuto le concede. Gli interessi che la muovono a queste istanze sono così profondi ed immutabili, che essa non potrà fare a meno di riprodurre ad ogni Sessione lo stesso progetto di legge che vi sta ora sotto gli occhi e condannarvi ogni volta alla noia di sentirvi difenderlo. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Domando se vi sono oratori che vogliano parlare sulla discussione generale.

Se nessuno chiede la facoltà di parlare sulla discussione generale, essa s'intenderà chiusa.

Il deputato Bella aveva proposto di sospendere la discussione medesima. Il regolamento somministra un mezzo di decisione a questo riguardo, e questo mezzo è di procedere alla discussione degli articoli. Se la Camera vuole progredire, passi alla discussione degli articoli. In questo modo credo di soddisfare alla proposta del deputato Bella.

Domando adunque se la Camera sia di sentimento di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera approva.)

Do lettura dell'articolo 1 della legge:

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio del 1850 i comuni di Ovada, Belforte e Tagliolo, componenti il mandamento di Ovada, cesseranno di far parte della provincia di Acqui e della divisione amministrativa di Savona; di essere compresi nella giurisdizione del tribunale di prima cognizione d'Acqui e del magistrato d'appello di Casale, e nel distretto della divisione militare di Alessandria. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Dall'epoca suindicata il mandamento di Ovada farà parte della provincia di Novi, e dipenderà:

« Per l'amministrativo dagli uffici d'intendenza di Novi e d'intendenza generale di Genova;

« Per il giuridico dal tribunale di prima cognizione di Novi e dal magistrato d'appello di Genova;

« Per le relazioni militari s'intenderà pure compreso nella divisione di Genova. »

(La Camera approva.)

Do lettura dell'articolo 3:

« Art. 3. Le cause vertenti avanti il tribunale di prima cognizione d'Acqui ed avanti il magistrato d'appello di Casale, ed anche quelle già assegnate a sentenza, tanto in prima istanza, che in grado d'appello, le quali, secondo le regole ordinarie di competenza, rimangono ora devolute al tribunale di prima cognizione, od a quello di commercio di Novi, od al magistrato d'appello di Genova, saranno rispettivamente portate avanti gli stessi tribunali o magistrato ad istanza della parte più diligente, mediante semplice citazione.

« I termini ordinari o prorogati saranno in dette cause sospesi pel corso di tre mesi dal giorno della promulgazione della presente legge; nel caso però di citazione prima della scadenza di esso termine seguiranno a decorrere dal giorno della citazione.

« I nostri ministri segretari di Stato degl'interni, di grazia e giustizia, della guerra e di finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, dell'esecuzione di questa legge. »

PINELLI, ministro dell'interno. In quest'articolo vi è una lacuna, la quale credo sia trascorsa nella copia della legge, ed è che non si provvede egualmente pel trasporto delle cause vertenti davanti al Consiglio d'intendenza di Savona; perciò proporrei dopo i due primi paragrafi il seguente emendamento:

« Lo stesso si osserverà rispetto alle cause vertenti davanti al Consiglio d'intendenza. Il termine però per l'introduzione sarà circoscritto ad un mese, e si eseguirà nelle forme prescritte per le cause vertenti davanti cotali tribunali. »

MELLANA. Desidererei una spiegazione dal signor ministro dell'interno in merito alle gabelle accensate, le quali si appaltano, come ognuno sa, per un dato numero d'anni. Dimanderei quindi se l'appalto delle gabelle attualmente concesso all'accensatore d'Acqui giunga al suo termine col cessare di quest'anno; giacchè, ove non toccasse al suo termine col cadere di quest'anno, io credo che si debba provvedere, onde non nasca equivoco fra i diritti acquistati dall'accensatore in forza del suo contratto, ed i nuovi diritti che con questa legge riacquisterebbero gli Ovadesi riprendendo il loro luogo fra la famiglia ligure, la quale gode dell'esenzione da questa gravezza. Stante i molti benefici che il borgo d'Ovada viene a percevere, come ben dichiarava l'onorevole Buffa, dall'essere tolto dalla provincia d'Acqui e nuovamente aggregato a quella di Novi, mi pare che potrebbe quel comune di buon grado, onde non aggravare maggiormente il tesoro, vedere dichiarato che l'attuale appalto dei diritti accensati della provincia d'Acqui seguirà a perceiversi nella sua integrità fino a tanto che esso giunga al suo termine.

Mi sono indotto a fare questa proposizione non per usare una durezza verso quel comune che è vittima di così lunga ingiustizia, ma perchè io stimo che il Parlamento dovrà venire alla deliberazione o di togliere questa gravezza che cade sopra la parte di popolo più indigente, o di ripartirla più equamente fra tutti i cittadini, e non prolungarsi l'attuale ingiustizia di farla cadere su una sola parte delle provincie.

Se ciò deve essere, sarebbe inutile liberare con obbligo d'indennità all'appaltatore per ora gli Ovadesi.

La mia proposizione sarebbe quindi che, ove questo appalto non termini nel corrente anno, doversi intendere che nessuna modificazione si farà all'appalto stesso e continuerà anche a gravitare sul mandamento d'Ovada anche dopo la seguita sua separazione dalla provincia d'Acqui.

PINELLI, ministro dell'interno. Rispondo che l'appalto, come già si disse, era veramente ancora duraturo, e che, siccome questo appalto esiste in forza d'un contratto, questo non è vulnerato per niente dalla legge di cui si tratta, la quale viene solo a determinare la circoscrizione territoriale, e l'appaltatore certamente, fin che dura il contratto, continuerà a percevere il diritto di gabella come si esigeva prima.

Non è dunque necessario di un emendamento speciale a questa legge, imperocchè la legge di cui si tratta presentemente non ha vigore alcuno per vulnerare un contratto.

BUFFA. Io per parte mia accetto l'emendamento proposto dal signor Mellana, nel caso che si creda necessaria quella dichiarazione.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non credo che sia necessario il fare l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Mellana a questa legge; credo anzi che sia sconveniente lo stabilire questo principio, il quale potrebbe avere nella sua applicazione questa conseguenza, che con una legge venga a rompersi un contratto preesistente.

MELLANA. Il signor ministro dice non essere necessarie le spiegazioni, ossia giunta alla legge da me proposta, ed aggiunge non doversi dare l'esempio di rivenire sopra un contratto. Io dico che qui non è il caso di sciogliere un contratto.

Il contratto può durare, lo Stato può benissimo dare un compenso all'appaltatore, perchè non succedano anomalie. Quando il comune d'Ovada ritorni alla provincia, la quale goda di quest'esenzione, io non veggo, salvo che si stabilisca per legge, come si possa assoggettare un appaltatore a non percevere un compenso per ciò di cui resta aggravato.

Mi pare che, ove si fosse deciso nella legge, potrebbe nascere questa questione, e che sarebbe il caso di dare un giusto compenso all'appaltatore, e quindi, potendo venire questo caso, io proponeva che si provvedesse già fin d'ora.

DI SAN MARTINO. Le leggi sulle gabelle accensate determinano che queste gabelle sono date in affitto per un determinato tempo.

Ora l'affittamento in materia d'imposta è un contratto che forma, per così dire, una specie di legge, e conseguentemente non si può derogare alle convenzioni stipulate prima del termine nel contratto stesso prescritto.

MELLANA. Io non posso accettare la dottrina che viene ad emettere l'onorevole preopinante. Essa tenderebbe nientemeno che a fare adottare il principio che il Parlamento non abbia diritto di fare delle novazioni sugli appalti di pubbliche gravezze consentiti dal Governo assoluto.

Io credo benissimo che la Camera può apportare delle modificazioni in tale imposte; dovrà solo, ove intenda annullare o modificare alcune di esse, dare quei compensi che per giustizia saranno dovuti ai terzi che hanno tuttavia dei contratti bilaterali stretti con quel Governo, il quale, sebbene oggi a buon diritto si consideri assurdo, pure era in allora se non giusto, però legale.

PINELLI, ministro dell'interno. Il principio emesso dal deputato San Martino non detrae per niente all'autorità che

può avere il potere legislativo di fare una legge, la quale venga a regolare altrimenti le imposte, ancorchè queste siano portate per contratto.

Ma ciò bisogna che sia effetto di una legge espressa, la quale avrebbe in questo caso un effetto retroattivo, e dovrebbe necessariamente portare seco l'obbligo di un compenso a chi ne sente il danno.

Ora la questione non è questa: la questione è di vedere se per effetto solo di questa legge, la quale è relativa alla circoscrizione territoriale, ne venga per conseguenza l'esonerazione di questa parte della provincia d'Acqui dalla soggezione all'accensimento delle gabelle; ciò non può essere, dico, perchè, finchè non vi è una legge espressa, la quale porti lo scioglimento di questo contratto, esso deve esercitare la sua forza, e sarebbe dannoso lo ammettere il principio che una legge, la quale viene a variare una disposizione qualunque territoriale, debba invalidare i contratti che riguardano quel territorio; sarebbe ammettere un principio molto pericoloso in giurisprudenza, ed io non posso a ciò acconsentire.

Io noterò al signor Mellana che questo inconveniente è tanto più lieve, in quanto che gli accensamenti si fanno per mandamenti, di modo che il mandamento di Ovada ha il suo accensimento particolare, e perciò sta il suo contratto sia che appartenga alla provincia di Novi, sia che appartenga alla provincia d'Acqui.

Verrà poi il caso di vedere se nel caso di un nuovo appaltamento possa il mandamento di Ovada essere assoggettato alle gabelle, o se invece debba godere di quel privilegio di cui godono i paesi annessi alla Liguria. Ma questa è una questione che non si può agitare per ora, e si dovrebbe agitare soltanto nel caso di un nuovo appaltamento; ora io credo che, prima di quest'epoca, si sarà provveduto in modo da far scomparire tutte le diversità di reggimento tra una parte e l'altra dello Stato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ricorderò alla Camera che, oltre all'articolo di cui diedi lettura, il Ministero propose un emendamento così concepito:

« Lo stesso si osserverà rispetto alle cause vertenti davanti al Consiglio d'intendenza. Il termine però per l'introduzione sarà circoscritto ad un mese, e si eseguirà nelle forme prescritte per le cause vertenti davanti cotali tribunali. »

PINELLI, ministro dell'interno. Dopo l'ultimo paragrafo è un'alinea, e formerà precisamente il 5° alinea dell'art. 3.

PRESIDENTE. La Camera desidera che io legga nuovamente l'articolo?

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Dunque lo metterò ai voti coll'aggiunta che ho accennata.

(La Camera approva.)

Ora si passerà allo scrutinio segreto dell'intera legge.

VALERIO L. Secondo quanto si è già praticato altra volta, io chiedo che si proceda allo scrutinio segreto in fine della seduta, onde in tal guisa non siano interrotti i nostri lavori.

Varie voci. Sì! sì!

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA VENDITA ED AFFISSIONE DI STAMPATI, E SIMILI.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola per fare una comunicazione.

PINELLI, ministro dell'interno (Alla ringhiera), dà let-

tura del progetto di legge concernente l'affissione e la vendita di stampati, incisioni, e simili. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 68.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al Ministero della presentazione di questo progetto di legge.

DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I VESCOVI DI TORINO E DI ASTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è la discussione delle conclusioni che furono presentate in proposito della relazione fatta dal signor deputato Brofferio circa al modo di riparare alle deplorabili condizioni delle diocesi di Torino e d'Asti. Darò lettura delle parole cui accennava la relazione del signor Brofferio :

« In questo stato di cose, o signori, la vostra Commissione, trovandosi inceppata nel suo primo esordire dall'azione ministeriale, deliberò di farvene istrutti, acciò vi piaccia di avvisare voi stessi al modo di togliere di mezzo questo grave ostacolo al suo operare, o quanto meno vi sia noto sin d'ora che non istarà da noi, se non potremo pienamente corrispondere alla fiducia di cui ci avete onorati. » (Vedi vol. *Documenti*, pag. 220.)

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Duolmi non poco, o signori, l'insistere della Commissione nelle richieste comunicazioni di carte e documenti relativi all'assenza dalle loro residenze vescovili dei due prelati, l'uno di Torino e l'altro d'Asti, obbligando la Camera a tornare sopra tale argomento e riprendere una pubblica discussione, della quale parve a me fosse utile e conveniente troncato il più presto possibile l'ulteriore corso.

Hannovi difatti degli argomenti, la cui natura è gelosa, quanto delicata, intorno ai quali importa grandemente il non entrare in lunghe e pubbliche discussioni, più essendo i mali da temersi da coteste discussioni, che non sono i vantaggi reali che altri se ne possa ripromettere.

E di tal tempra, o signori, pare a me che sia l'argomento, del quale la Camera sta ora per nuovamente occuparsi.

Io non isconvegno, o signori, essere la religione cosa del tutto diversa dai ministri del culto, e tale che quella non lascia di essere santa e divina, quando pure questi ultimi, uomini quai sono, camminando nello sdruciolato sentiero della vita, loro incontri talvolta di mettere il piede in fallo (*Siride*), e facciano più o meno gravi, più o meno frequenti cadute. Ma questa verità, per quanto ella sia luminosa, non è tanto generalmente ed universalmente riconosciuta, che manchino di quelli i quali e virtù e difetti dei ministri del culto riversino sulla religione stessa, ed in grazia di queste virtù o difetti abbiano quella in maggiore o minore ossequio ed in maggiore o minore riverenza.

Non però crediate, o signori, m'affretto a dichiararlo sul principio, che da questa forma del mio dire debba derivarsi la conseguenza che abbiansi a dissimulare o, peggio ancora, a giustificare i torti e le colpe che possono commettersi dai ministri del culto, che si debba gettare su queste loro colpe un officioso velo da non sollevarsi giammai, che debba ad essi assicurarsi una blanda impunità.

La sola conseguenza che possa trarsi dalla mia forma di dire io tengo essere quella che debbasi bensì riparare al male, ma per giungere a questo risultamento debba prendersi tutt'altra via che non è quella di una rumorosa pubblicità;

e del potersi prendere questa via assai più comoda e conveniente parve a me di avere apprestato un'assai acconcia occasione, mercè la lettera che ebbi ad indirizzare al presidente della Commissione medesima.

Raccogliessi dalla accennata lettera, della quale la Camera intese lettura e che trovasi compresa nella relazione della Commissione, come io dichiarassi alla Commissione medesima che lungi dall'aver posto in non cale le interpellanze fattemi intorno al rimediare al gravissimo danno nascente dalla soverchiamente prolungata assenza dei due prelati dalle loro diocesi, il Ministero erasi anzi recato a doverosa premura di usare quel mezzo che, se non unico, almeno era il primo a tentarsi, quello cioè di spedire un distinto personaggio, spertissimo nella materia, presso la Sede pontificia, ond'egli rappresentasse al vivo al supremo gerarca della Chiesa l'infelice posizione di queste diocesi e l'urgenza di riparare al male mediante un acconcio rimedio.

Ciò mediante, e tenuto anche il debito conto delle circostanze dei tempi che corrono, vedendo riuscite in bene le interpellanze indiritte al Ministero su questo argomento, io nutriva speranza che la Commissione si credesse sufficientemente abilitata a rimanersi, almeno per ora, dal dare ulterior seguito all'incarico che le venne dalla Camera affidato.

Ed invero, se le interpellanze dalla Camera indiritte a questo o quello dei ministri hanno o debbono avere lo scopo di dare al ministro interpellato un eccitamento, un impulso a provvedere a quel male, a quel disordine che gli è denunziato, convien dire che l'interpellanza abbia sortito il suo pieno effetto, quando il ministro, a cui ella era diretta, si è appigliato ad agire nel senso dalla Camera indicato.

Io sono lontano dal credere che in seguito ad una interpellanza la Camera voglia entrare nei campi dell'azione governativa riservata al Ministero; io intendo che l'interpellanza a me diretta circa i danni provenienti dalla prolungata assenza dei due prelati non avesse altra mira fuori quella di spingermi a prendere quello spediente che ravvisassi più opportuno all'uopo.

E siccome non vedo nelle circostanze presenti, attesa l'attuale disciplina nella Chiesa vigente e sinchè ella non venga altrimenti modificata, non vedo, io dico, altro mezzo di ottenere lo scopo desiderato, fuori quello di venire ad un amichevole accordo colla Sede apostolica, egli è per ciò che presi la via, la quale poteva solo, e meglio di ogni altra, condurci a quel risultamento che tutti unanimi e concordi desideriamo.

Queste poche premesse, o signori, paiono a me giustificare abbastanza l'idea che ho manifestata alla Commissione e che ripeto in faccia della Camera, che nelle attuali circostanze e finchè sia riconosciuto l'esito definitivo del negoziato che sta per intraprendersi, non sia conveniente il dare ulterior seguito alla Commissione della Camera.

Aggiungerò ora un'altra considerazione non meno possente per venire alle medesime conclusioni, poc'anzi accennate. Niuno di voi, o signori, ignora quali siano gli usi parlamentari, secondo gli esempi più classici e più autorevoli che si possono su tal materia invocare, vale a dire che quando il Parlamento chiede al Ministero la comunicazione di certe carte e documenti, è lasciato al Ministero medesimo ed al suo prudente criterio il dare o no le chieste comunicazioni, secondochè egli avvisa poter da quelle risultare detrimento al paese.

Ora noi siamo appunto nel caso presupposto: la cosa dovendo essere trattata fuori Stato tra il rappresentante del nostro paese e la Sede apostolica, niuno non vede come questo negoziato che sta per aprirsi intorno al modo di riparare

ai lamentati inconvenienti, lungi dall'essere coadiuvato, potrebbe essere facilmente contrariato, ove si prolungasse l'interpresa discussione e dove si divulgassero i documenti che la riguardano. Ella è quindi convenevole cosa che nel caso presente si adoperi come in tutti i casi consimili, vale a dire che si rimetta al buon giudizio del ministro il vedere se venga o no il fare la comunicazione delle chieste carte.

Scendendo da questi generali ai particolari, io osserverò primieramente che, se si trattasse di carte concernenti il prelado di Torino, affermo con tutta franchezza non esservene alcuna, perchè la cosa fu sempre trattata oralmente mercè l'officiosa interposizione di persone le quali non hanno riuscito mai nella loro impresa d'indurre l'arcivescovo di Torino a fare una rinunzia al suo posto, mostrandogli l'impossibilità di potere oramai adempire al proprio ufficio con vantaggio dei fedeli e senza mettere a repentaglio la pubblica tranquillità.

Quanto poi al vescovo d'Asti, conviene distinguere fra le carte delle quali la Commissione richiede la comunicazione; alcune di tali carte sono estragiudiziali e si riducono a poca cosa, contenendosi in esse molte lettere anonime, in alcuna delle quali si chiedeva che si lasciasse il vescovo nel suo posto, ed in altre se ne chiedeva la rimozione. Vi è pure anche il carteggio col quale i miei predecessori ed io abbiamo vivamente, sebbene infruttuosamente, inculcato a quel prelado la necessità di lasciare un posto nel quale oramai più non poteva continuare, con frutto delle anime e con vantaggio dei fedeli, l'esercizio del pastorale ufficio a lui commesso, sebbene quel prelado siasi continuamente tenuto sulla negativa, ed abbia preteso di far credere che egli era realmente netto e mondo da quella colpa di cui era tenuto per reo. (*Bisbiglio*) Vengono gli atti processuali istituiti contro il vescovo medesimo d'Asti, e relativamente a questi atti mi occorre di ripetere quanto già ebbi ad accennare nella poc'anzi mentovata lettera indirizzata al presidente della Commissione, che cioè le informazioni giudiziali formanti parte d'un processo criminale sono nel dominio del potere giudiziario, e sarebbe quindi violare la libertà e l'indipendenza di quel potere il chiamare ad esaminare le carte spettanti ad un processo, che è mandato dell'ufficio del Ministero Pubblico il vedere se negli atti processuali sianvi o no elementi sufficienti per fondare l'accusa e per dar peso all'accusa medesima.

Ora le cose così essendo, come potrebbe la Camera, e per essa la Commissione che la rappresenta, chiedere comunicazione e visione di queste carte senza ingerirsi nel potere giudiziario, senza incepparne, incagliarne l'azione?

Quando da questi atti credesse la Camera, o per essa la Commissione, di scorgere esservi realmente quegli elementi di prova che il Ministero Pubblico crede non esservi, non potrebbe per certo la Camera imporre al Pubblico Ministero la necessità di continuare quel procedimento. Egli è dunque cosa affatto inutile e supervacanea, ed è cosa altresì (ciò che più importa di ritenere) nociva alla libertà di azione del potere giudiziario il sottomettere gli atti di un processo criminale alla disamina del potere legislativo.

Io non credo di dover aggiungere al fin qui detto se non due cose: la prima si è per difendermi dalla taccia che per avventura mi si apponesse, che il linguaggio da me presentemente tenuto non sia consentaneo a quello che tenni nella tornata della Camera in cui ebbe luogo la creazione della summentovata Commissione, quasi che allora avessi, se non esplicitamente, implicitamente almeno impegnato la mia fede di fare quelle comunicazioni che ora mi vengono dalla Com-

missione istantemente richieste. Il linguaggio che allora tenni spiegava qual fosse il mio modo di sentire intorno alla via da prendersi per riparare al male dall'interpellante lamentato, vale a dire che multare i prelati assenti dalla loro residenza, colla privazione in tutto od in parte dei frutti delle loro prebende, non potevasi, a mio senso, secondo i giusti principii della ragione canonica, salvo prima questi prelati fossero alla loro sede richiamati (il che non potevasi eseguire senza mettere a pericolo la pubblica quiete ne' luoghi stessi della loro residenza rispettiva); che rimuoverli dai loro posti neppure si poteva, salvo accusandoli di tali reati, i quali, secondo la ragione canonica, seco traessero la privazione delle loro cariche. Ora, non avendo io in pronto niuno di tai fatti, mi trovava, come dissi, come candidamente professai in faccia alla Camera, io mi trovava nell'impossibilità di operare nel senso dalla Camera e da me pure desiderato; cosicchè allorquando la Camera prese sopra di sè il carico di cercare questi fatti e di suggerirmi il modo di agire per ottenere poi sicuramente il fine desiderato, ne seguì da ciò che l'ufficio di cui la Commissione si assunse il carico di far ricerche le quali dovevano procacciarsi altrove che non dal Ministero, indicò l'implicita obbligazione da me anche in modo puramente implicito riconosciuta, di dover somministrare alla Camera quei fatti che ella si assumeva il carico di ricercare altronde che dal Ministero.

L'ultima riflessione che ho l'onore di sottoporre alla Camera e che può giustamente chiamarsi perentoria, poichè essa sola basterebbe a togliere di mezzo ogni ulteriore contestazione sul punto dianzi toccato, è la seguente: già la Camera conosce che il personaggio stato eletto per compiere la grave missione di por termine colla Santa Sede alla lamentata assenza soverchiamente prolungata di quei due prelati partì da Torino onde compiere la missione affidatagli, e deve necessariamente aver seco tutti i titoli e documenti atti ad appoggiare la sua missione. (*Risa prolungate*)

Certamente io devo giustificare in faccia alla Camera il mio operato, epperò credetti mio debito di porle sotto gli occhi le riflessioni che, a mio senso, potevano servire alla mia completa giustificazione.

Senza dubbio non avrei avuto buon garbo venendo in faccia alla Camera a lasciare addietro tutte quelle considerazioni che potevano giustificare il mio operato e che potevano darle giusto conto del rifiuto da me fatto delle chieste carte, mentre, se non erano presso di me, avrei forse potuto dimandarle al Ministero Pubblico e troncargli per tal modo ogni altra contestazione.

Quindi io ho creduto, senza violare alcun riguardo, anzi mantenendo i riguardi dovuti alla Camera, entrare nelle dovute spiegazioni rispetto ai motivi sui quali fondava il mio rifiuto, aggiungendo poi una circostanza di fatto, la quale, lo ripeto, tronca la questione e ci porrà in grado di assecondare sempre più con maggior efficacia e con maggior premura l'intenzione della Camera, cioè che l'invitato a tal uopo destinato ebbe a partire per la sua destinazione munito necessariamente di tutte le carte e di tutti i documenti relativi alla sua missione, di maniera che, eziandio nel falso supposto che il Ministero fosse tenuto a fare questa comunicazione, essa non potrebbe aver luogo se non dopo aver veduto l'esito di quella, il quale esito, mi giova sperare, uscirà favorevole, non potendo darmi a credere che il supremo gerarca della Chiesa, considerate le circostanze presenti, considerato il male che ridonda ai fedeli delle due diocesi dalla prolungata assenza dei loro capi, come pure alla sicurezza delle diocesi medesime, non trovi modo di porre efficace ri-

paro a tanto male. Quindi io credo che in questa circostanza, e ritenuta anche l'impossibilità di fare la chiesta e desiderata comunicazione, sarebbe il caso di venire ad un ordine del giorno puro e semplice.

Così, mi pare, consiglia la prudenza, così suggeriscono gli interessi del pubblico, e così pure richieggono le particolari circostanze del presente caso.

SIOTTO-PINTOR. Signori, niuno meglio di me desidera che sia presto definita questa importante e delicata questione delle diocesi di Torino e di Asti. Io lo desidero nell'interesse della Chiesa e dello Stato, e se nelle pubbliche cose non dovesse tacere ogni privato affetto, lo bramerei anche nel mio personale interesse. (*Udite!*) Imperocchè voi ben sapete come nella tornata del 22 agosto io fossi il primo a fare quella interpellanza, che fu barbaramente svisata da qualche nostro periodico, interpellanza che mi fruttò, che mi portò un diluvio di clericali insolenze (*Ilarità generale*), e una tempesta di ingiurie lanciate da pochi che mi sono ignoti per benefizi e per offese. Ma se per ciò io non intendo di arrestarmi nel mezzo del cammino, non voglio neppure spingermi oltre il ragionevole. . . .

DI SAN MARTINO. Domando la parola.

SIOTTO-PINTOR. . . . o rinunciare a quella moderazione che, necessaria in tutte le cose, lo è maggiormente in affari di tanta delicatezza e di tanta importanza. Dirò dunque schiettamente che la nostra Commissione avrebbe potuto esordire più felicemente i suoi lavori, e dove io vada errato, essa perdoni alla schiettezza e al buon volere.

Osservo innanzi tutto che dalla sua stessa relazione apparisce che il ministro dei culti dichiaravasi disposto a recarsi nel suo seno per semplici conferenze; ora io sono d'avviso che questa offerta dovesse assolutamente accettarsi, e, per quanto vi abbia pensato, non trovai motivi a persuadermi della prudenza, della giustizia e della convenienza del rifiuto. Era infatti ben facile od almeno possibile che da quelle conferenze ottenesse la Commissione gli schiarimenti che desiderava, e così ci avrebbe risparmiato questa discussione che dalla sola necessità poteva essere giustificata.

A me pare che l'accettazione dell'offerta fosse consigliata anche dal decoro o da una legge, se mi consentite l'espressione, di congruenza. Ricorderà la Camera e ricorderà parimenti la Commissione che il ministro da me interpellato rispose libere e schiette parole. Disse che l'assenza dell'arcivescovo non era *totalmente* sua colpa, che non conosceva a di lui carico fatti di grave entità, che mancava di mezzi, e che c'invitava a sovvenirlo di opportune deliberazioni.

Ora, se la Commissione sin dai primi suoi atti mostra il bisogno di rivolgersi a lui e si protesta *inceppata nel suo esordire dall'azione ministeriale*, noi faremo un circolo vizioso, non avanderemo di un passo e faremo sospettare di averci addossato un incarico che, secondo alcuni, eccede le nostre attribuzioni, secondo altri supera le nostre forze, e secondo noi risponde ai nostri diritti e ai nostri mezzi. Ma poichè si è tenuto un sistema affatto diverso, ci è forza di toccare nuovamente la dolorosa materia e di ritentare quella via pericolosa di cui è sì scabroso il sentiero, che, abbandonato per poco, rende inevitabile un precipizio funesto.

A due riduconsi le pretese della Commissione: alla comunicazione cioè delle pratiche ministeriali intorno i due vescovi, e all'altra comunicazione del processo criminale istituito contro il solo vescovo d'Asti.

Rispetto alla prima comunicazione nè veggio il dubbio, nè so trovare il dissenso. Il ministro nelle esibite conferenze avrebbe senza dubbio conosciuto quelle pratiche, e forse

avrebbe dato anche copia de' ministeriali dispacci, che non erano per altro indispensabili. Intorno a questo punto adunque dove mai è il dissenso? E se non vi fu dissenso, dove mai è la controversia? E se non vi è controversia, a qual obbietto siamo noi chiamati? (*Applausi*)

Rispetto poi all'altra comunicazione del processo criminale, la cosa non è così sicura e incontrastabile come pare di averla creduta la Commissione. Io ritengo in massima che il diritto di chiedere i processi appartiene al potere giudiziario, potere che la Camera non ha, e perciò non può concedere a una sua Commissione qualunque. Cotesto diritto di richiederli non è che una conseguenza necessaria dell'altro diritto di compilarli e di ritenerli, che spetta al solo potere giuridico. (*Bene! Bravo!*)

Nè posso quindi ammettere col ministro ch'egli si abbia la facoltà di chiamarli a sè, la quale pur troppo richiama con orrore alla mente di tutti il tempo dell'assolutismo in che i ministri chiamavano i processi, o per destituire senza difesa e senza sentenza i pubblici ufficiali che non fossero loro ligi, o per seppellire i delitti di coloro che fossero protetti. (*Bravo!*)

Concediamo per ipotesi questa terribile facoltà al Ministero, e ditemi poi se non abbia almeno i mezzi indiretti di ritardare e d'invadere i diritti della magistratura indipendente e risponsabile de' suoi atti. (*Bene!*)

Ci si dice dalla Commissione che l'indipendenza « consiste in questo, che nessuno abbia diritto di chiederle conto delle sue convinzioni e che alle sue sentenze nessuno dia norma che la coscienza e la legge; » ma se in ciò soltanto consistesse, sarebbe ridotta a termini assai meschini la indipendenza dei magistrati, i quali nè delle loro interne convinzioni, nè di qualunque loro atto debbono render conto a poteri affatto diversi. La legge e la coscienza debbono essere la norma delle decisioni anche ne' Governi assoluti, e se questo concetto presenta l'intrinseca proibita de' magistrati, non esprime sicuramente la loro indipendenza politica. Non è mai soverchio il ripetere in questioni di tal natura che la distinzione dei poteri è la base principale della Costituzione; lasciamo che si corrompa, si debiliti, si distrugga, e lo Statuto si riduce a sterile nome. Senonchè, o signori, anche in questa cosa del processo contro il vescovo d'Asti io non veggio sostanziale dissenso tra la Commissione e il ministro. Questi si opponeva giustamente a che *gli atti dell'autorità giudiziaria fossero chiamati a disamina nel Parlamento*. Per la qual cosa se la Commissione gli avesse appalesato, siccome a noi appalesò, che ben diversa era la sua intenzione, il ministro non avrebbe potuto contraddire a tutt'altro senza mettersi in contraddizione con sè stesso. E molto meno era ciò da temersi in lui, che sin dal giorno della mia interpellanza mostrò di volere efficacemente concorrere al rimedio di tanto male, non potendo sfuggire alla sua vasta dottrina che gli stessi padri del Concilio di Trento, volendo rialzare la scaduta disciplina ecclesiastica e correggere i costumi già depravati nel popolo e nel clero, *ab iis qui maioribus ecclesiis praesunt initium duxit esse sumendum, integritas enim praesidentium salus est subditorum*.

Non mi so poi a qual fine ci venga la nostra Commissione ricordando la indipendenza politica dell'Austria nelle sue relazioni colla Sede romana, nè la parola *indipendenza* poteva congiungersi a più amaro nome. Veramente mi sa troppo di male l'indipendenza austriaca, dedicata sempre a schiacciare le indipendenze altrui; ma prostituitasi in ultimo all'autocrata contro la nazionalità magiara. Avvi al certo un genere di cose colle quali poco o nulla ha di comune la politica in-

dipendenza, e tale appunto è il vincolo spirituale dei vescovi colla Chiesa, sopra di che bisogna attenersi alle leggi ecclesiastiche che dobbiamo e vogliamo tutti rispettare, rigettando la contraria asserzione nel volto impudente dei nostri assidui calunniatori. Rispetto ai frutti però dei quali toccava pure il ministro, non sarà male ch'io richiami la sua attenzione sulle disposizioni del Concilio tridentino, e precisamente sulle parole: *poenam ipso iure incurrant, quartam partem eo ipso ammittant*. La pena della privazione s'incorre issofatto, e il nostro arcivescovo l'avrebbe ripetutamente incorsa. Che se mi si obietterà che quelle disposizioni riguardano coloro che non hanno legittima causa di assenza, risponderò che quando ancora concorressero e fossero in questo caso affatto involontario, dovevano in tempo utile allegarsi e provarsi nel modo dal Concilio stabilito. Non saremmo nella necessità di occuparcene in oggi se, a termine dello stesso Concilio, si fossero legalmente denunciati i contumaci alla Sedia apostolica, *ut possent ecclesiis de utilioribus pastoribus providere*; ma tanto nelle civili quanto nelle canoniche leggi poteva dirsi di noi: *le leggi son, ma chi pon mano ad elle?* (Bene!) Ridotti adesso come siamo a sì deplorabili condizioni, io godo che il ministro del culto in esecuzione delle sue promesse abbia inviato a Roma un distintissimo magistrato che saprà liberare le desolate diocesi dall'attuale flagello. E quando non possa fare di meglio si otterrà almeno una translazione, peccchè, se in simili casi non è rigettato dai canoni il motivo *quem mala plebs odit*, nel nostro si tratterebbe non della mala plebe che odia, ma del buon popolo che detesta. Io credo intanto di rendermi interprete fedele de' vostri sentimenti proponendo il seguente ordine del giorno:

« Essendo incontrastabile che il Ministero deve coadiuvare con tutti i mezzi che sono in suo potere qualunque Commissione creata in seno della Camera, questa, invitando la Commissione a progredire con alacrità nei suoi lavori, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che nel mentre che il deputato Siotto-Pintor parlava fu presentato al banco della Presidenza dal deputato Montezemolo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenute le spiegazioni date dal signor ministro di grazia e giustizia, dalle quali risulta avere il Governo iniziato colla Santa Sede pratiche ora vertenti per provvedere allo stato anormale delle diocesi d'Asti e di Torino, sospende per ora il mandato della Commissione, riserbandosi, pel caso che le pratiche iniziate dal Governo non riuscissero allo scopo prefisso, di fare quelle leggi di cui vengano in ogni modo assicurate le nostre istituzioni, l'obbedienza di tutti alla civile podestà e la tutela dell'ordine pubblico. » (Rumori)

MELLANA. Io non risponderò che due parole all'onorevole signor deputato Siotto-Pintor; egli diceva che la Commissione male esordiva nel suo lavoro, e che doveva evitare alla Camera l'inconveniente di ritornare su di questa discussione.

Io risponderò che se vi fosse inconvenienza ad occupare la Camera di questa grave questione, allora è a lamentarsi che questo delicato pensiero non si sia prima presentato al signor Siotto-Pintor, il quale volle procurarsi l'iniziativa di portarla a questa tribuna, e con quale stile, tutti lo ricordiamo. (Bravo!)

La Commissione, la quale non voleva prendere esempio dal signor Siotto-Pintor, non portava un'altra volta questi fatti alla tribuna, ma vi portava un'altra ben più grave questione, quella cioè della prerogativa del Parlamento stesso.

La Commissione nel dar principio ai suoi lavori credè conveniente e giusto di dar principio al suo lavoro ricorrendo a quei documenti che già esistevano, ciò per dar prova del suo amore alla legalità, e ciò per partire da dati certi a più estese indagini. Ricorreva perciò per questi documenti al signor ministro; il signor ministro si credeva in diritto di rifiutarli, e la Commissione, che non poteva assumere in nessun modo sopra di sè la responsabilità di un tale antecedente, che primo si presentava nella breve nostra vita costituzionale, doveva subito rappresentare il dubbio al giudizio della Camera ond'essa provvedesse alla sua dignità nel modo che avviserà più costituzionale ed opportuno.

Da ciò può ben vedere il signor Siotto-Pintor che la Commissione non voleva nuovamente riprodurre i fatti da lui presentati con lepidezza, or son pochi giorni, al Parlamento; ma che invece la Commissione ha semplicemente inteso di eccitare una discussione di un ordine ben diverso; una decisione cioè sulle prerogative del Parlamento. Se il signor Siotto-Pintor trovò poco lodevole l'esordio del lavoro nostro e non opportuna la nostra relazione, noi speriamo che la Camera vorrà portare ben altro giudizio di noi, che non abbiamo voluto pregiudicare con un'arbitraria concessione alle sue prerogative.

Ora risponderò brevi parole al signor ministro.

Dopo ciò che diceva or ora il signor ministro, la questione ha cambiato in parte d'aspetto, e non si trova più intatta come nel giorno nel quale la Commissione aveva l'onore di presentare la sua relazione. Infatti il signor ministro ci ha detto di aver mandato a Gaeta un suo legato con incarico di procurare al sommo gerarca della Chiesa il sollievo della lettura di quei preziosi documenti (*Ilarità!*), dei quali negava la cognizione alla rappresentanza nazionale, rappresentata dalla Commissione eletta nel suo seno. In una quistione gravissima fra le esorbitanze di alcuni prelati e la giusta indignazione delle popolazioni, fra il conflitto di pretesi diritti del clero e g'imprescrittibili della nazione, il nostro Ministero mandava ad ossequiare al gerarca di Gaeta, rappresentante di tutte le pretese di tutti i vescovi, dei documenti, e negava di farli conoscere alla rappresentanza nazionale alla quale si aspetta, col concorso del potere esecutivo, di difendere contro straniere ed ingiuste pretese le ragioni della civile società.

Ma se la questione è in parte mutata, le parole del ministro le hanno però data maggiore gravità. Esso chiederebbe perfino alla Camera che volesse sospendere alla sua Commissione l'affidatogli mandato, almeno fino a che fossero compiute le diplomatiche curiali operazioni del suo legato a Gaeta. Ma se al signor ministro piace di disdirsi, credo però che la Camera non lo vorrà seguire nell'inonorato cammino. Quando, or son pochi giorni, il signor ministro sfidava il Parlamento a suggerire un mezzo efficace a provvedere ai mali lamentati, mezzi che esso non aveva saputo, nè sapeva trovare, non ignorava al certo che stava in suo potere di spedire non uno, ma anche più legati a Gaeta. Nè certo gli sarebbero mancati gli uomini che si sarebbero recato ad onore di andare ad inchinare l'ospite di Ferdinando di Napoli.

Quando il signor Siotto-Pintor mosse le interpellanze, il ministro, prima di gettare un guanto che la Camera ha rilevato, se pure il credeva, doveva allora, e non in oggi, dirci che egli intendeva di proseguire o d'intraprendere la via alla quale accennava nel suo discorso: ed in allora, o la Camera si sarebbe dichiarata soddisfatta, od avrebbe, come fece, diversamente provveduto. Ora però che la Camera ha già con un solenne giudizio dichiarato di volersi essa stessa occupare

di questa grave materia, ben inteso senza togliere al potere esecutivo la sua libertà di azione perchè possa provvedere, come meglio crederà, all'adempimento dell'obbligo che è suo; ora, dico, che la Camera al cospetto del paese ha già adottato questo principio, non vorrà certo così di leggieri, per accondiscendere ad un invito ministeriale, disdire a se stessa. Nè d'altronde saprei come si potrebbe sospendere il mandato alla Commissione per attendere il risultato delle trattative diplomatiche colla Corte di Gaeta in merito ai vescovi di Torino e di Asti. Al signor ministro, che crede ciò fattibile, mi piace di ricordare ciò che tutta la Camera pensa, che cioè la Commissione è investita di un ben più alto e grande mandato di quello sia il fatto di soli due vescovi, deve cercare di apportare rimedio a ben più profondi e dolorosi mali di quello sia la vacanza delle due diocesi d'Asti e di Torino. (*Bravo!*)

La Commissione, se pur non erro, ha ricevuto questo espresso mandato, di investigare i fatti ai quali accennavano le interpellanze dell'onorevole Siotto-Pintor; nel caso della loro esistenza, colla scorta dei medesimi, stabilire il diritto, ed in mancanza di tutelari leggi che lo stabilissero, avvisare ai mezzi più pronti, più consentanei alla civiltà d'oggi, più conformi a libero regime, e presentarli alla Camera, onde essa possa non solo nella contingenza dei due accennati casi, ma in ogni altra emergenza di tal genere provvedere alla sicurezza ed alla dignità della civile società.

Ora col mezzo del suo legato potrà il Ministero provvedere bensì alle vacanze delle diocesi di Torino e d'Asti, ma lascerà sempre la nazione nella dura ed indecorosa necessità, ogni qual volta si rinnovassero tali fatti, di dover attendere incerti rimedi anni ed anni, e di elemosinarli, inchinandosi, per la propria conservazione ad autorità posta fuori dello Stato ed avente altri interessi: il quale stato di cose quanto sia intollerabile e disdicevole per un libero popolo niuno vi ha che non vegga. La questione essendo di tale altezza ed importanza, io porto opinione che la Camera non vorrà disdire l'assennata sua prima deliberazione, nè privarsi degli studi che la Commissione potrà apportarle.

Spogliando l'attuale questione dalla grettezza alla quale l'hanno voluta condurre il signor ministro ed il deputato Siotto-Pintor, essa mi pare che si può restringere a due sommi capi. E mi giova osservare che se dal caso concreto solamente noi l'avessimo voluta osservare, avremmo potuto far presente al signor guardasigilli che il Pubblico Ministero, al quale esso può ingiungere sotto la sua responsabilità di procedere, non è certo parte della magistratura che forma un ordine dello Stato, non un potere come impropriamente il ministro lo volle chiamare nella sua lettera, e che quindi volendo ammettere per buone, sebbene noi sieno, le ragioni da lui addotte in appoggio del suo rifiuto, esse non farebbero al caso nostro, nel quale era il solo Pubblico Ministero che procedeva e non il magistrato che giudicava.

Ma come avevo poc'anzi l'onore di dire, sollevando, come ben lo merita, la presente discussione, essa si restringe a questi due sommi capi:

1° L'importante punto di diritto della prerogativa del Parlamento, se cioè debba il poter esecutivo adiuvarsi di tutti i mezzi che sono in suo potere le Commissioni nominate nel seno della Camera, onde queste non trovino impedimento per parte del Governo a compiere ed esercitare il mandato ricevuto da uno dei poteri sovrani. Vedono, o signori, che, anche fatta astrazione del caso concreto, è necessario che questo punto di diritto costituzionale venga chiaramente definito, e ciò tanto più è necessario, in quanto che noi mo-

viamo i primi passi sul cammino della libertà; e quanto più nuova e preziosa per noi questa nuova era, tanto dobbiamo essere più gelosi, onde non siano sul bel principio guaste o menomate le nazionali franchigie.

L'altro e più grave caso, su cui la Camera è chiamata a giudicare, è questo, se la Camera accetta la domanda del ministro di sospendere i lavori della Commissione fino a che il suo legato abbia ultimate le trattative a Gaeta. Tacitamente sì, ma in modo troppo chiaro adotterebbe il principio di voler continuare nell'antica via dei concordati e delle preghiere per provvedere alla sicurezza sua, e si noti che fino ad ora le due precedenti Legislature, con prudente consiglio, non hanno pregiudicata con nessuna deliberazione nè tacita, nè esplicita, questa importante questione. Se invece la Camera, lasciando che il Governo faccia a Gaeta quello che meglio crederà, ingiunge alla Commissione di continuare nell'affidatogli incarico, essa saviamente non pregiudica così di leggieri tanto grave materia, e si mantiene libera per il solenne giudizio che dovrà un giorno emettere, quando cioè la Commissione sottometterà alle sue deliberazioni il risultato delle sue indagini e de' suoi studi. Io quindi non aggiungerò parole a sostegno della gravità del giudizio che in questa occasione la Camera è chiamata a proferire.

Non voglio però finire senza prima permettermi di osservare al signor ministro che con poco riguardo verso una Commissione della Camera esso forse un poco troppo insisteva sulla parola *pubblicità*; così facendo, esso male rispondeva, io credo, alla dignità di una Commissione.

Se la Commissione insisteva per conoscere i documenti che stavano a mani del ministro, o che da questo potevano procurarsi, non era certo per procurarsi il puerile piacere di dare a dei fatti una inutile pubblicità, o non consentita dalla pubblica morale, o disdicevole alla sua ed alla dignità della Camera; ma era invece per dare una prova della moderazione sua e del suo amore alla legalità. Essa poteva, dopo il ricevuto mandato, costituirsi in Commissione d'inchiesta, poteva procedere ad esami di testimoni; essa però credette che, avendo già il Governo proceduto, doveva, appunto per evitare nuova pubblicità, vedere se bastavano a' suoi lavori quei documenti, onde stabilire il diritto e dare poi conto alla Camera del suo operato, a fine che per essa si provvedesse ai veri interessi della nazione, e si ponesse un termine a quei lunghi e dolorosi mali ai quali da tanti secoli soggiace la civile società. (*Bravo! Approvazione*)

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole signor deputato Mellana mi rimprovera di non aver nella prima tornata della Camera, in cui si trattò questo argomento, annunciato il mio intendimento di volere provvedere a questo emergente coll'invio di persona la quale trattasse la cosa amichevolmente col capo della Chiesa; cosicché avendo adottato in seguito, conformemente alle idee del Consiglio dei ministri, l'espedito anzidetto, ravvisandolo, come se non l'unico, almeno il principale da adoperarsi per ottenere il fine che ci proponiamo, abbia in certo modo incagliato l'andamento della Commissione. Pare a me che l'adoperarsi del Governo presso il capo della Chiesa alla stipulazione d'un concordato che rimedii alla vedovanza delle due diocesi sia cosa che nè punto nè poco incagli le operazioni che la Commissione creata dalla Camera intenda di fare.

Il Ministero credette che la creazione della Commissione non avisasse ad altro; se non che a fare ricerca dei fatti, colla scorta dei quali si potesse ottenere la rimozione dei due prelati in discorso, e di quei mezzi che la Camera credesse più convenienti per giungere all'accennato scopo. Ma

non era da intendere che, per ciò fare, avesse la Camera ad entrare nel campo dell'azione governativa; questa debbe pur sempre lasciarsi libera ed intiera al Ministero; e la creazione della Commissione non potea supporsi diretta ad impedire che il ministro stesso, interpellato all'uopo di trovare il modo di far cessare il denunziato inconveniente, prendesse quella via che egli credesse più utile e più opportuna. Il Ministero si attenne a quella della stipulazione di un concordato; ed io credo, con ragione, a meno che si voglia deviare dai principii ortodossi che governano presentemente le relazioni della Chiesa e dello Stato, e credo fermamente non potersi adottare, almeno in via principale, altra strada fuor quella di fare l'opportuna rappresentanza al capo della Chiesa, onde indurlo a piegarsi sopra questo argomento a conveniente accordo. Se la Camera crede di potere in via legislativa cambiare questo stato di cose, se ella crede di poter introdurre ordinamenti legislativi, grazie ai quali non sia più il caso di ricorrere alla Santa Sede onde ottenere che di comune assenso si provveda e per ora e pei casi avvenire, la Camera è libera di usare questo diritto; ma intanto, finchè la disciplina della Chiesa è quale risulta attualmente dai concordati stabiliti tra la Chiesa e lo Stato, il Ministero non credeva di poter deviare dalla strada fin qui tenuta, quella cioè delle rappresentanze al capo della Chiesa per venirne a quelle concessioni, a quelle disposizioni, a quei provvedimenti i quali convengano alle circostanze dei singoli casi. Trattandosi adunque di due cose fra loro affatto indipendenti, che camminano, se è lecito di esprimermi così, in modo parallelo, la determinazione presa dal Ministero di ricorrere alla Sede pontificia per provvedere al male annunciato non toglie alla Commissione alcuno di quei diritti che ella crede competerele, onde cercare quei fatti che, secondo essa, possono essere causa di rimozione pei due prelati, e per trovare quei mezzi che ella crede opportuni onde ottenere un tale scopo.

Credo pertanto che il rimprovero mosso al Ministero di non aver fatto caso della decisione data dalla Camera in seguito alla fatta interpellanza non sia rimprovero fondato, e che coll'interporsi egli stesso onde venirne al proposto fine, il Ministero non abbia nè punto nè poco incagliato l'andamento della Commissione nell'esercizio di quei diritti che la Commissione medesima e la Camera credono loro competerele.

MOLLARD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al signor deputato Bon-Compagni.

MOLLARD. Quand je me suis fait inscrire, monsieur le président m'a fait observer qu'il n'y avait que monsieur Siotto-Pintor inscrit avant moi.

PRESIDENTE. Je ne m'en souvenais pas: je vois en effet que la parole vous appartient de droit; monsieur le député Mollard a la parole.

MOLLARD. Messieurs, la question qui vous est soumise, comme toutes celles qui touchent au droit constitutionnel, est des plus graves et des plus dignes de fixer votre attention. Sur l'invitation du ministre de la justice qui vous demandait officieusement un avis, vous avez nommé une Commission *coll'incarico di investigare il modo più legale e più opportuno per riparare efficacemente alla deplorabile condizione delle diocesi di Torino e d'Asti, con riserva di convocare ulteriori e definitivi provvedimenti*. Votre Commission s'est livrée à des recherches dans les limites de son mandat; le ministre s'est même transporté dans son sein pour lui fournir tous les documents propres à découvrir cette voie legale qui peut conduire à une juste solution des deux

difficultés qui se sont présentées. Jusque-là tout a marché avec harmonie dans les limites de relations officieuses et amicales. Notez-le bien, il s'agissait simplement d'un ministre qui demandait volontairement un conseil, d'une Chambre qui nommait une Commission pour répondre à sa demande. Je n'examinerai point la constitutionnalité ou la convenance d'une telle démarche. Je l'accepterai seulement comme un fait inoffensif résultant de la chose jugée, comme un fait cependant qui devait nous conduire et nous a effectivement conduits dans une discussion sérieuse qu'il s'agit de bien poser pour bien résoudre.

Ainsi votre Commission après avoir ouï le ministre, après s'être livrée à des investigations non pas seulement pour indiquer au ministre *il modo più legale e più opportuno* pour arriver au but, mais bien pour constater des circonstances de fait, a découvert qu'il existait une procédure criminelle, instruite par le pouvoir judiciaire contre l'un des évêques mentionnés, et peut-être encore diverses autres pièces relatives à ces questions, et elle a demandé l'apport de toutes ces pièces sur son bureau. Le ministre a fait un refus formel en se retranchant derrière le Statut. Et il est facile de le comprendre; là cessent les relations officieuses et amicales, là commence le règne de la légalité. C'est comme si le ministre nous disait en termes très-polis: j'ai assez de vos conseils, retirons-nous sur le terrain de la légalité. C'est ce terrain qu'il s'agit d'explorer avec scrupule pour ne pas faire un faux pas dans la position difficile où nous nous trouvons.

Pour atteindre ce but, je ferai d'abord une simple question. Pourquoi la Commission exige-t-elle l'apport de toutes ces pièces sur son bureau? La réponse est évidente. C'est pour instruire les causes des évêques dont il s'agit, puis rendre un jugement ou par voie administrative et de police, ou par voie judiciaire. Toute autre réponse paraît impossible. On ne peut dire que la Commission informera et ne rendra aucun jugement. Car ce serait se livrer à une curiosité puérile et inutile, et la Chambre ne peut permettre qu'on agisse ainsi en son nom, car ce serait blesser sa dignité.

On ne peut pas mieux dire qu'après informations la Commission ou la Chambre donnera un conseil; car un conseil ne se donne qu'à celui qui le demande ou qui consent à le recevoir; et ici le ministre vous dit d'une manière non équivoque que les relations officieuses sont terminées, et qu'il faut se retirer sur le terrain de la légalité, en prenant lui-même position sur le Statut. De là la nécessité de juger la difficulté exclusivement par le Statut et les lois.

Or que dit le Statut, cette lumière sortie du chaos pour éclairer chaque citoyen sur ses droits et ses devoirs, pour régler les droits et les devoirs des administrés comme des administrateurs, et pour permettre au plus faible de dire au puissant: c'est là ton droit, c'est ici le mien, tu n'iras pas plus loin? Il dit, article 3: *La puissance législative s'exercera collectivement par le Roi et les deux Chambres*, et vous donne pour limites de votre puissance le silence sur toutes les autres attributions, ce qui suffirait déjà pour exclure la faculté d'instruire et surtout de juger un citoyen quelconque. Il va plus loin et dit, article 5: *Au Roi seul appartient la puissance exécutive*, soit le pouvoir administratif. Puis (article 65) il dit: *La justice émane du Roi*. En face de ces articles clairs, précis, absolus, exclusifs, il paraît évident que vous ne pouvez vous livrer à aucune instruction ou jugement sans empiéter sur le pouvoir exécutif, sans violer le Statut.

Il y a plus, messieurs; suivant le Statut, le Roi exerce le pouvoir administratif par le moyen des ministres qu'il nomme

et qui sont responsables, et le pouvoir judiciaire par des juges qu'il institue et qui sont également responsables et passibles des peines sévères portées par le Code en cas de prévarication ou d'abus de pouvoir. C'est là l'immense garantie de tous les citoyens; vous ne pouvez instruire ou juger, vous ne pouvez exercer la moindre des fonctions appartenant à ces employés sans vous placer de plein droit sous sa responsabilité, qui, confinée dans la Chambre, deviendrait abusive et illusoire pour les justiciables: ce qu'aucun de nous ne voudrait admettre.

Ce n'est pas tout encore, nous pouvons être forcés dans notre justice de subir patiemment les justes réclamations des justiciables eux-mêmes qui pourraient nous dire le Statut à la main: *Tous les régnicoles, quelque soit leur titre ou leur rang, sont égaux devant la loi... La liberté individuelle est garantie; nul ne peut être arrêté et traduit en jugement si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit: et plus loin: Nul ne peut être distrait de ses juges naturels, surtout il ne pourra être créé des tribunaux ou Commissions extraordinaires.* Dans cet état de la législation fondamentale, quelle réponse juste et sensée pourrions-nous faire aux justiciables qui ajouteraient à ces citations: *Il existe des lois applicables à notre cause, des lois qui règlent la forme de nous poursuivre et nous juger; nous avons des juges naturels; pourquoi nommer une Commission pour instruire et juger contre nous seulement? Si vous la nommez, nous ne la reconnaitrons pas, nous reconnaitrons aucun des vos actes, nous les dénoncerons au besoin à la Cour régulatrice comme attentatoires à nos libertés.* Toute réponse logique et légale paraît impossible. Ainsi, pourrions-nous dire, comme votre Commission, l'inscience que nous ne jugerions pas; mais alors à quoi bon instruire? Nous nous placerions dans le cas abusif et inutile qui déconsidère un corps constitué. Dirons-nous que nous nous bornerions au conseil? Mais si l'on ne veut pas le recevoir, si l'on persiste avec dignité et légalité dans le refus qui a déjà été fait, alors notre déconsidération augmentera en raison de notre impuissance légale et matérielle. Nous retrancherons-nous alors derrière le rôle de dénonciateurs qui appartient à tous les citoyens? Mais alors quand vous aurez mis dans les balances de la justice le poids de votre instruction, de votre premier jugement et de votre autorité, croyez-vous que le juge reste libre et que le justiciable jouisse de cette égalité devant la loi que le Statut garantit à tout citoyen quelque soit son titre et son rang?

Ce n'est pas tout, messieurs, une telle voie est pleine d'écueils. Aussi dans le cas où vous feriez une enquête, la justice ordinaire ne pourrait faire son cours sans la déchirer, l'anéantir, afin de laisser la liberté aux témoins qu'elle devrait entendre et sous la foi du serment. Telle est la disposition des lois de procédure dont vous n'êtes pas exempts; il y a plus encore, ces mêmes lois obligent le juge et même le garde des sceaux au secret des procédures qu'ils instruisent jusqu'à ce qu'elles soient terminées; et si celle que vous réclamez ne l'est pas encore, ils ne peuvent vous la livrer sans violer la loi et trahir leur serment; et qui de vous voudrait les pousser à cette extrémité? Si la procédure est terminée par un jugement, il faut encore savoir si ce jugement porte la peine d'affichage ou de publication; car autrement nous ne pourrions le livrer à notre débat public sans augmenter la peine de justiciable qui aurait son sort irrévocablement fixé par un jugement passé en jugé et qui aurait droit de nous demander compte de l'injure ou préjudicé qui résultent de nos débats.

Enfin je suppose qu'on vienne à un jugement sur votre

dénonciation, que la magistrature s'arme de son grand moyen de liberté et d'indépendance, et qu'elle absolve les accusés; la déconsidération au moins pour le dénonciateur est inévitable. C'est ainsi, messieurs, que de quel côté que nous nous tournions, il est facile de remarquer qu'on nous indique une fausse voie, une voie d'autant plus dangereuse qu'elle nous conduit directement hors des limites constitutionnelles de nos attributions, sur le terrain même du pouvoir exécutif. Ce serait là un exemple funeste, qui pourrait être suivi et qui nous priverait moralement de la faculté précieuse de rappeler à l'ordre ceux qui s'en écarteraient; car on raisonne toujours mal contre la loi innée de réciprocité; et ce qui est plus dangereux encore, de là pourrait naître une lutte où nous ne pouvons espérer d'être les plus forts et où nous pouvons craindre d'être repoussés avec perte: ce qui paraît démontrer à l'évidence notre immense intérêt à rester dans nos limites, et à nous écarter de la voie dangereuse qui se présente devant nous, d'autant plus que les moyens en sont faciles, dignes et avantageux.

Ainsi une circonstance malheureuse préjudiciable aux populations se présente: la vacance de fait des sièges mentionnés, c'est là une question qui, dans son état naturel, est du domaine exclusif du pouvoir administratif. A cet égard, un ministre nous a appelés loyalement sur son terrain, je dirai même dans son domicile inviolable; il nous a demandé un conseil, nous avons répondu à son appel et nommé une Commission; des rapports ont eu lieu, le ministre déclare être satisfait et ne pouvoir aller au-delà; les bienséances exigent que nous nous retirions (*Rumore*) en donnant l'exemple salutaire de la soumission aux lois, d'autant plus que le mandat de notre Commission se trouve complètement rempli.

D'un autre côté nous avons manifesté une juste sollicitude sur les circonstances mentionnées et des craintes que le pouvoir exécutif n'eût pas pris des mesures pour faire cesser le préjudice dénoncé. A cet égard on nous a répondu que le pouvoir avait fait tout ce qui dépendait de lui, en demandant avis aux hommes les plus éclairés de la magistrature sur les moyens les plus légitimes pour poursuivre la solution de ces questions par voie de justice, puis en envoyant un plénipotentiaire à Gaëte pour suivre cette même question par les voies conciliatrices. Notre Commission a même applaudi au choix de ces moyens; il me semble alors que nous devons être pleinement satisfaits.

Il est vrai qu'on nous a parlé d'une justice, d'un jugement rendu d'une manière économique suivant le style et les usages barbares de l'ancien régime. C'est là, je l'avoue, un fait d'une gravité extraordinaire, s'il existe et s'il a eu lieu sous l'empire du Statut. Là commencerait notre droit d'intervention dans l'administration de la justice, droit qui consisterait suivant le Statut à accuser le ministre qui aurait permis un tel abus, ou qui n'en aurait pas poursuivi la répression par toutes les voies légales en accusant lui-même la magistrature pour abus de pouvoir ou refus d'un service légalement dû.

Mais c'est là une mesure extraordinaire que la Chambre ne peut prendre sans avoir la certitude et la notoriété de l'existence d'un tel abus, moyens qu'elle est loin de posséder à mon avis.

Dans l'état des choses, ignorant complètement le fond de la cause des évêques dont s'agit, et soutenant seulement qu'ils ne doivent pas mieux être mis hors de la loi qu'aucun autre citoyen, il me semble que dans cet état nous devons nous arrêter aux mesures prises par le Ministère.

De cette manière tout rentre dans l'ordre, nous donnons

l'exemple salutaire de notre soumission absolue aux lois et de notre respect inébranlable pour les droits individuels; nous acquérons par là le droit incontestable de rappeler à l'ordre tout ceux qui s'écarteraient des lois et nous acquérons surtout la confiance de la nation qui est l'unique force du Parlement.

Je proposerais, en conséquence des observations que je viens d'exposer, l'ordre du jour suivant:

« La Chambre, instruite que le Ministère a pris et continue à prendre tous les moyens légaux et diplomatiques pour résoudre les difficultés présentes sur l'état actuel des évêchés de Turin et d'Asti, passe à l'ordre du jour. »

PRESIDENTE. Do lettura d'un altr'ordine del giorno del deputato Bonelli:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del signor ministro di grazia e giustizia di avere spedito al capo della Chiesa un incaricato per trattare specialmente la pratica dei vescovi di Torino e d'Asti; persuasa che, quando non riescano le cose all'esito desiderato col detto mezzo conciliativo, il Ministero saprà usare con tutta la possibile sollecitudine dei poteri che sono a sue mani onde far cessare la deplorabile condizione in cui si trovano le diocesi di Torino e d'Asti, invitando, ove d'uopo, anche il Ministero perchè pensi a promuovere le necessarie disposizioni legislative per regolare, secondo i bisogni dei tempi, i rapporti dello Stato colla Santa Sede romana, passa all'ordine del giorno. »

La parola è al deputato Bon-Compagni.

Voci. A domani! a domani! Abbiamo ancora a votare la legge.

PRESIDENTE. Se la Camera domanda di sospendere la discussione, si rimanderà a domani.

Voci. Sì! sì!

MONTI. Domando la chiusura della discussione. . . . (*Rumori generali*)

PRESIDENTE. La Camera si occupava della discussione generale che fu per un momento interrotta per dar lettura dei diversi ordini del giorno che erano stati proposti. Alcuni membri della Camera vorrebbero che si portasse a domani la discussione, impiegando il poco tempo che ci rimane nella votazione della legge sulla separazione del mandamento di Ovada dalla provincia d'Acqui. Un deputato ha chiesto la chiusura della discussione. Quando si domanda la chiusura

della discussione, se essa è appoggiata, essa ha necessariamente la priorità. Io domando se la chiusura sia appoggiata. (È appoggiata.)

Ora accorderò la parola ai deputati che vogliono parlare contro la chiusura.

MELLANA. Se la Camera adotta la chiusura della discussione, bisogna che si sottometta almeno a sentire il relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Questo è di diritto. Adesso che la chiusura della discussione è appoggiata, concedo la parola al deputato Sineo.

Voci. A domani!

SINEO. La Camera potrebbe anche rimandare a domani la questione della chiusura; se la Camera è d'accordo, io rinuncio; altrimenti prima che si voti domando la parola.

Voci. Si rimandi la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio della discussione della chiusura.

(La Camera approva.)

La Camera decide adunque che si rimandi a domani la discussione sulla chiusura della discussione relativa al rapporto sulla questione dei vescovadi d'Asti e di Torino.

Ora la Camera passa allo squittinio segreto sulla legge relativa alla separazione del mandamento di Ovada dalla provincia d'Acqui.

Risultamento della votazione:

Votanti	125
Maggioranza	65
Voti favorevoli	96
Voti contrari	29

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Continuazione della discussione relativa alle provvidenze a darsi per le diocesi d'Asti e di Torino;
- 2° Discussione sulla proposta Scofferi.